



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Giampiero Maria Gallo	Consigliere
Francesco Belsanti	Consigliere
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario (relatore)
Anna Peta	Primo Referendario
Lucia Marra	Referendario
Matteo Lariccia	Referendario

Nell'adunanza pubblica del 30 gennaio 2025;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n.14/2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*";

VISTA la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "*Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi*

esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016";

VISTE la propria deliberazione n. 20 del 4 aprile 2024 con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2024 e, in particolare, il punto 3.3. *"I controlli sugli organismi partecipati"*, che prevede di effettuare le verifiche sull'attuazione dei percorsi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, su un campione di enti - scelti nella fascia demografica più elevata - che hanno approvato il piano di razionalizzazione periodica entro il 31/12/2023;

VISTE le ordinanze n. 33/2023 e n. 27/2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTA la Relazione di deferimento del Magistrato istruttore (*prot. n. 8232 del 23.12.2024*) sul Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie approvato dal Comune di Poggibonsi (SI) con deliberazione consiliare n. 42 del 28.12.2023 e sullo stato di attuazione del Piano precedente, nonché le controdeduzioni dell'ente (*prot. n. 418 del 22 gennaio 2025*);

VISTA l'ordinanza n. 2/2025 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

INTERVENUTI nell'adunanza pubblica, per il Comune di Poggibonsi, il Sindaco Susanna Cenni, l'Assessore al Bilancio Fabio Carrozzino, il Segretario Generale Dr.ssa Eleonora Coppola e il Dirigente del Settore economico-finanziario - Responsabile del Servizio organismi partecipati Dr. Vincenzo Pisino;

UDITO il Relatore, dott.ssa Rosaria Di Blasi;

UDITI, per il Comune di Poggibonsi, il Sindaco Susanna Cenni e il Dirigente responsabile del Servizio organismi partecipati Dr. Vincenzo Pisino;

Con l'assistenza del Funzionario Cristina Baldini in qualità di Segretario di adunanza;

PREMESSO IN FATTO

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 28 dicembre 2023, il Comune di Poggibonsi ha approvato, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 (d'ora in poi, anche, TUSP) il Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2022 (d'ora in poi, anche, Piano 2023) e la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel Piano precedente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 29 dicembre 2022.

La deliberazione n. 42/2023, corredata del relativo Piano è stata trasmessa a questa Sezione in data 9 gennaio 2024 (*prot. n. 195/2024*).

L'esame istruttorio per lo svolgimento del controllo sulle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Poggibonsi ex d.lgs. n. 175/2016 è stato condotto, dal Magistrato Istruttore, tenendo conto anche di alcuni documenti societari acquisiti d'ufficio - tramite Infocamere e dai siti web delle società indicate nel Piano 2023 -

oltreché di informazioni e dati comunicati dall'ente, attraverso l'applicativo Partecipazioni, alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, istituita presso il Ministero dell'Economia e della Finanza (d'ora in poi, anche, MEF) ai sensi dell'art. 15 del TUSP.

Il Magistrato Istruttore, in esito delle verifiche effettuate, redigeva la Relazione conclusiva e procedeva a richiedere al Presidente della Sezione il deferimento della questione per l'esame collegiale (nota *prot.* n. 8232/2024). Con nota *prot.* n. 8233/2024 veniva trasmessa al Comune di Poggibonsi la Relazione di deferimento depositata, comunicando altresì la data dell'Adunanza pubblica e concedendo termine per eventuali controdeduzioni. L'Ente produceva, a riscontro, una nota finale di controdeduzioni (*prot.* n. 418 del 22 gennaio 2025).

Dall'esame del Piano 2023 di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Poggibonsi e dalla relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel Piano precedente risulta che l'ente, alla data del 31 dicembre 2022, era titolare di 9 (nove) partecipazioni dirette - rilevanti ai fini dell'art. 20 del TUSP:

- Aquatempra società sportiva dilettantistica s.r.l. (16,67%)
- Centro Sperimentale del Mobile e dell'Arredamento s.r.l. (18,36%)
- Microcredito di Solidarietà S.p.A. (1,40%)
- Publiservizi S.p.A. (1,94%)
- Intesa S.p.A. (8,06%)
- Siena Ambiente S.p.A. (12,81%)
- Train S.p.A. (4,24%)
- Terre di Siena Lab s.r.l. (2,45%)
- Siena Casa S.p.A. (11%)

Il Piano 2023, analogamente a quelli precedenti, non contiene alcun riferimento ad eventuali partecipazioni indirette, rilevanti ai sensi dell'art. 20 comma 1 del TUSP.

Ad esito delle ricognizioni annuali e delle correlate valutazioni, il Comune di Poggibonsi ha previsto il "*mantenimento senza interventi*" di alcune delle partecipazioni societarie censite nel Piano e l'adozione di "*misure di razionalizzazione*" nei confronti di altre, secondo quanto indicato di seguito, in parte motiva.

Nel corso dell'Adunanza pubblica, svoltasi il 30 gennaio 2025, i rappresentanti dell'ente uditi hanno confermato le informazioni e i dati trasmessi in sede istruttoria e precisato le argomentazioni esposte in sede di controdeduzioni finali.

Il Sindaco Susanna Cenni fornisce chiarimenti, inoltre, sulla particolare situazione del Comune di Poggibonsi all'interno degli ambiti territoriali per la gestione dei servizi a rete. Rappresenta, a tal proposito, che la maggior parte dei Comuni soci di Publiservizi s.p.a - che partecipano all'operazione di aggregazione in Alia Servizi s.p.a - condividono un comune denominatore, legato alla gestione dei servizi a rete (acqua, gas, rifiuti). Il Comune di Poggibonsi, invece, si trova in una situazione parzialmente diversa, dovuta alla definizione degli ambiti territoriali ottimali individuati per servizio idrico integrato e del ciclo integrato dei rifiuti. L'ente, infatti, esso è stato incluso nella gestione degli acquedotti all'interno del bacino idrico del Basso Valdarno (ATO 2) partecipando, pertanto, alla società Publiservizi s.p.a, mentre la gestione dei rifiuti avviene in un ambito diverso, relativo alla provincia di Siena (ATO Toscana Sud) e la gestione del gas,

nell'ambito della stessa provincia (tramite la società) Intesa s.p.a.. Riferisce, inoltre, che da tempo è aperta in Toscana una discussione complessiva sul futuro delle società di servizi, e che le eventuali decisioni che il Comune dovrà assumere in questo ambito saranno necessariamente legate alle decisioni assunte da tutti gli altri soci pubblici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, che disciplina la *“razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, al comma 1, pone l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche, di procedere, con cadenza annuale, alla ricognizione delle partecipazioni societarie effettuando, *“con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*. In altri termini, l'operazione di revisione periodica implica l'adozione di un provvedimento amministrativo dettagliatamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni esistenti, nonché in relazione all'adeguatezza organizzativa della struttura societaria delle partecipate alla luce dei parametri normativi.

La decisione relativa al mantenimento, con o senza interventi, delle partecipazioni pubbliche, deve essere supportata, quindi, da una motivazione analitica circa le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, sul piano della necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 co.1 TUSP, nonché con riferimento al tipo di attività svolta dalla stessa (art. 4 co. 2), alla compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5 del TUSP), alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria per il socio pubblico rispetto ad altre soluzioni e, infine, all'assenza di fattori di criticità ex art. 20 co. 2 TUSP (così, Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 15/SEZAUT/2021 e n. 22/SEZAUT/2018/INPR) ”.

Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 del TUSP individua per le partecipazioni societarie degli enti pubblici un «vincolo di scopo pubblico» e un «vincolo di attività» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 86/2022). In particolare, l'art. 4 del TUSP introduce un *“vincolo di scopo”* al comma 1 - ai sensi del quale *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”* - cui si accompagna, al comma 2, un *“vincolo di attività”* in base al quale le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività: a) produzione di un servizio di interesse generale; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra PA; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni; e) servizi di committenza.

Il successivo art. 20, comma 2 del TUSP specifica, a tal proposito, che i piani di razionalizzazione devono essere *“corredati di un'apposita relazione tecnica”* al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione in

relazione alle determinazioni adottate in tale occasione e delle valutazioni economiche poste alla base degli esiti - relativi al mantenimento o meno della partecipazione - formalizzati nel piano.

1.1. I parametri in base ai quali occorre procedere all'approvazione dei piani di razionalizzazione periodica, in forza del combinato disposto degli artt. 20, comma 2, e 24, comma 1 del TUSP (espressamente richiamato dall'art. 20 comma 1), sono i seguenti:

- svolgimento di attività consentite dall'articolo 4 del TUSP e inerenza dell'oggetto sociale alla missione istituzionale dell'amministrazione socia (art. 20, comma 2, lett. a);
- assenza di dipendenti o numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b);
- svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c);
- fatturato medio inferiore a 1 milione di euro (art. 20, comma 2, lett. d);
- risultato d'esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. e);
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f);
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4 (articolo 20, comma 2, lett. g).

La Sezione precisa, a tal proposito, che l'assenza dei vincoli di scopo e di attività (art. 4 comma 1 e 2 del TUSP) rende la partecipazione, in ogni caso, non mantenibile mentre la presenza dei restanti fattori di criticità (art. 20 comma 2 del TUSP) non impone necessariamente l'opzione della dismissione, quanto l'adozione di un programma di razionalizzazione, coerente al parametro o indicatore di criticità riscontrato, ai fini di un auspicato superamento di quest'ultima, oppure può consentire, se adeguatamente motivato, anche il mantenimento della partecipazione (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti deliberazione n. 19/SSRRCO/2020, Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 22/2018/INPR e n. 29/2019/FRG, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 22/2021/VSG e n. 112/2020/VSG; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 49/2021/VSG; Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazioni n. 13/2022/VSG, n. 68/2022/VSG, n. 69/2022/VSG, n. 9/2023/VSG e n. 8/2024/VSG).

L'art. 20, comma 4 del TUSP prevede, inoltre, che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni "*approvano una relazione sull'attuazione del piano*" evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura di cui all'art. 15 e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente.

1.2. Con riferimento ai tempi di adozione e alle modalità di comunicazione del provvedimento di revisione periodica, la Sezione delle autonomie, specificando i contenuti dell'art. 20, comma 3 del TUSP, ha precisato che "*la revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno*" e che gli esiti della revisione periodica "*vanno comunicati alle competenti Sezioni di controllo della Corte, nonché alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del Tusp per il tramite dell'applicativo "Partecipazioni", per le verifiche di rispettiva competenza*" (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

L'art. 20, co. 1 del TUSP specifica espressamente che "*le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15*". Ne consegue che, anche nell'ipotesi di assenza di partecipazioni, l'ente è tenuto ad adottare un provvedimento

dichiarativo da trasmettere con i tempi e le modalità indicate. L'art. 20 del TUSP non individua, esplicitamente, l'organo interno alle "amministrazioni pubbliche" che deve procedere all'approvazione dei piani di revisione. La Sezione ritiene che, negli enti locali, tale competenza sia attribuita al Consiglio Comunale, in quanto organo di indirizzo e controllo e che, in relazione alla proposta di delibera di approvazione del Piano, sia opportuno acquisire, oltre ai pareri prescritti dall'art. 49 TUEL, anche quello del collegio dei revisori, circa la conformità della ricognizione effettuata alle prescrizioni del TUSP. Quest'ultimo parere, seppur non previsto - in termini di obbligatorietà - dal TUEL, appare quantomai opportuno in considerazione dei possibili riflessi che le determinazioni in materia di partecipazioni societarie possono avere sulla futura situazione finanziaria dell'ente (v., *in senso conforme*, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 27/2021/VSG e Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 9/2023/VSG).

Nell'ottica di rafforzare la cogenza dell'obbligo di ricognizione periodica, l'art. 20, comma 7 del TUSP introduce un meccanismo sanzionatorio che, in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000,00 "salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti." È prevista, inoltre, l'applicazione dell'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

1.3. L'art. 20 del TUSP non specifica la natura e l'esito del controllo sui piani di revisione ordinaria attribuito alla magistratura contabile.

L'orientamento prevalente delle Sezioni regionali di controllo (cfr., *ex plurimis*, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 22/2021/VSG e n. 112/2020/VSG; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazioni n. 49/2021/VSG, n. 48/2021/VSG, n. 8/2021/VSG, n. 7/2021/VSG, n. 6/2021/VSG; Sezione regionale di controllo per Lombardia, deliberazione n. 116/2019/VSG; Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 60/2018/VSG, Sezione regionale di controllo per la Toscana deliberazioni n. 13/2022/VSG, n. 68/2022/VSG, n. 69/2022/VSG, n. 9/2023/VSG e n. 8/2024/VSG), nonché delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 19/SSRRCO/2020) e della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 15/SEZAUT/2021) riconduce le verifiche in argomento, che si estrinsecano nella valutazione di conformità fra il piano adottato dall'ente socio (ed i conseguenti atti esecutivi) ed il parametro legislativo di riferimento (art. 20 del TUSP e le norme da esso richiamate), al "controllo successivo di legittimità".

Quanto all'esito del predetto controllo - posto che l'art. 20 del TUSP non specifica quale sia l'effetto di un accertamento di non conformità da parte della Corte dei conti - è ricondotto, dall'orientamento giurisprudenziale richiamato, all'adozione di una pronuncia di accertamento delle illegittimità riscontrate nell'intento di stimolare l'ente ad adottare le conseguenti misure correttive, anche in ragione della pubblicazione della pronuncia sul sito internet dell'amministrazione e dell'invio all'organo politico di vertice e a quello di revisione economico-finanziaria. La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 15/SEZAUT/2021, ha ulteriormente precisato che "nel caso degli enti locali, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (ad esempio, protratti risultati economici negativi o necessità di riduzione dei costi di funzionamento, ex articolo 20, comma 2, lett. e) ed f), TUSP) potrebbero essere "suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti" e, come tali, imporre l'adozione dei

provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 148 bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall'articolo 1, commi, 3 e 7, del D.L. n. 174 del 2012".

Inoltre, la verifica da parte della Corte dei conti della non puntuale attuazione degli obblighi posti in tema di revisione delle partecipazioni alle norme di legge può condurre, secondo le regole generali, in caso di ricorrenza dei relativi presupposti, alla segnalazione di un'ipotesi di responsabilità amministrativa con conseguente comunicazione della delibera di accertamento alla competente Procura regionale, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. (cfr., *ex plurimis*, Sezioni riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/2020).

Ciò posto, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni e le criticità evidenziate dalla Sezione di controllo adottando ogni misura utile al loro superamento.

2. Alla luce del quadro normativo sopra delineato, il Collegio procede alla valutazione del Piano di revisione 2023 approvato dal Comune di Poggibonsi, rilevando la conformità o meno dello stesso ai parametri normativi di riferimento - con particolare riguardo alle disposizioni del TUSP - ed avuto riguardo ai relativi aspetti formali (osservanza dei tempi e delle procedure e modalità di adozione del Piano, nonché competenza dell'organo deliberante e presenza dei pareri indicati al precedente paragrafo 1.2) e contenutistici (in particolare, scelte di razionalizzazione e/o mantenimento con o senza interventi).

2.1. Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Poggibonsi alla data del 31/12/2022 (Piano 2023): aspetti formali.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 42/2023 il Comune di Poggibonsi ha approvato il piano di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2022. Tale adempimento è stato effettuato entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, come previsto dall'art. 20, comma 4, del TUSP e dalla deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR.

La deliberazione n. 42/2023 dà atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla stessa è allegato il parere favorevole dell'Organo di revisione.

Dalle verifiche effettuate sul portale istituzionale dell'Ente, Sezione "Amministrazione Trasparente" è emerso che il predetto Piano è stato pubblicato in ottemperanza agli obblighi di pubblicità ex d. lgs. n. 33/2013.

Il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 42 citata, ha approvato due documenti e, precisamente:

- la Relazione sullo stato di attuazione del Piano di revisione dell'esercizio precedente (alleg. A);
- il Piano di revisione periodica 2023 delle società partecipate alla data del 31.12.2022 (alleg. B).

Nel primo documento sono stati evidenziati, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del TUSP, i risultati conseguiti in attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel Piano dell'anno precedente (Piano 2022) con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2021.

Nel secondo, invece, sono state censite le partecipazioni detenute alla data del 31.12.2022, nonché fornite informazioni di dettaglio e, infine, indicate le decisioni assunte dall'ente in merito al mantenimento o meno di ciascuna partecipazione.

Le informazioni di dettaglio sono state rese mediante la compilazione di schede sulle singole società, secondo il modello predisposto, sulla base degli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" emessi dal MEF, per gli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche previsti in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del TUSP) e per il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti (art. 17 del d.l. n. 90 del 2014), da effettuare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" (cd. schede MEF).

Risulta mancante, tuttavia, la relazione tecnica, prevista, quale documento obbligatorio, dall'art. 20 comma 2 del TUSP. In relazione alla carenza della relazione tecnica, l'ente ha precisato (nota prot. n. 418/2025) *"che il legislatore, pur facendo riferimento alla presentazione di una relazione tecnica all'art. 20, c. 2, non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate da condursi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs.175/2016. L'Amministrazione ha ritenuto, pertanto, che i modelli Mef fossero esplicativi e contenessero tutte le informazioni per ricostruire l'iter logico-giuridico in merito alle decisioni assunte e che quindi tutto ciò integrasse i requisiti della relazione tecnica. A conforto di ciò si sottolinea che le schede sono corredate dei dati contabili ed extra contabili necessari per la revisione periodica, la quale viene svolta su un piano strategico, ovvero sugli elementi di maggior rilevanza che possono essere ragionevolmente analizzati. Nelle schede è, inoltre, presente un campo note che può essere utilizzato per aggiungere precisazioni e osservazioni che non trovano collocazione nei campi pre-impostati nel modello. In altre parole, la relazione tecnica, intesa come separato e dettagliato documento, per quanto possa in teoria facilitare lo sforzo ermeneutico dell'interprete, non aggiungerebbe elementi sostanziali a quelli riportati sulla scheda. Il Piano di revisione periodica viene, peraltro, adottato dal Consiglio Comunale e, pertanto, si rilevano ulteriori fattori a supporto del corretto, motivato e trasparente iter seguito dal provvedimento; il Consiglio, infatti, per la sua natura di organo politico amministrativo di vertice, una volta verificata la legittimità dei provvedimenti e la completezza dell'istruttoria, può anche deliberare adottando formule semplificate.*

Si ritiene in definitiva che non si possa addurre all'Ente la mancata presentazione della Relazione tecnica ex art. 20, comma 2, del TUSP (...), in quanto le informazioni sono presenti nelle schede esaminate e l'aggiunta di eventuali e complesse motivazioni non avrebbero potuto che avere il senso di una duplicazione di quanto analizzato nelle schede senza nulla aggiungere al contesto informativo. Detto questo, ove la Sezione di controllo confermi il suo orientamento, si procederà alla redazione di una relazione tecnica in occasione del prossimo appuntamento di razionalizzazione."

Preso atto delle osservazioni formulate dall'ente e pur confermando l'assenza di previsioni - nell'art. 20 del TUSP - di forme vincolanti per la stesura della relazione tecnica, tale documento, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del precedente piano, è previsto quale allegato obbligatorio del Piano dai commi 2 e 4 del medesimo articolo del TUSP. I modelli utilizzati dall'ente (cd. schede MEF), invece, non sono pienamente auto esplicativi e le informazioni ivi contenute non sono da intendersi sostitutive della relazione tecnica, in quanto la forma schematica e sintetica delle schede stesse non si adatta alla necessità di approfondire con l'opportuna analiticità la situazione delle singole società. La relazione tecnica di cui al comma 2 dell'art. 20 del TUSP non può essere sostituita neanche dalla relazione sullo stato di attuazione del precedente Piano (alleg. A) che, secondo quanto disposto dal comma 4 dello stesso art. 20, ha uno specifico contenuto e una diversa funzione.

Il quadro informativo delineato dall'ente tramite la compilazione delle schede MEF in argomento e della relazione sullo stato di attuazione del precedente piano non può, pertanto, ritenersi esaustivo né tale da escludere la necessità della relazione tecnica. Tale

adempimento è infatti funzionale a consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione in relazione alle determinazioni assunte e alle valutazioni, anche economiche, poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano di revisione ordinaria dell'ente.

La Sezione ritiene parzialmente adempiuto tale obbligo, tramite la compilazione del campo "Note" della scheda MEF, solo per la decisione di mantenimento della partecipazione dell'ente in Microcredito di Solidarietà S.p.A., risultando mancanti informazioni esplicative delle ragioni giustificative del mantenimento delle altre partecipazioni. La Sezione, inoltre, ritiene non condivisibile l'affermazione dell'ente secondo la quale il Consiglio comunale, quale organo politico amministrativo di vertice, abbia la facoltà di "*deliberare adottando formule semplificate*", previa verifica della completezza istruttoria. È evidente, infatti, la necessità di approfondire e illustrare, con l'opportuna analiticità, la situazione delle singole società nonché di esplicitare ogni elemento utile al controllo sul rispetto dei parametri normativi, nonché necessario ad assicurare la trasparenza richiesta in ordine alle scelte gestionali compiute dall'ente ed alla loro motivazione. Né risulta, peraltro, che le schede MEF predisposte dall'ente presentino l'asserita completezza degli elementi sostanziali che hanno supportato le decisioni assunte e le informazioni necessarie a valutarne la puntuale rispondenza agli obblighi posti in tema di revisione delle partecipazioni. Infatti, come rilevato nella Relazione del Magistrato istruttore, è emerso che l'ente ha anche omesso di compilare alcuni campi rilevanti delle schede MEF di alcune società, rendendo così difficoltosa - in sede di verifica - la ricostruzione della situazione specifica delle singole società. Sono state riscontrate, a titolo esemplificativo, omissioni nelle indicazioni della misura della partecipazione privata al capitale sociale (determinante per qualificare correttamente la società sotto il profilo dell'eventuale controllo pubblico), delle informazioni inerenti all'esistenza e alla tipologia di controllo sulle società censite nel Piano nonché alla natura e alle ragioni giustificative dei contributi in conto esercizio, risultanti dal conto economico.

L'ente ha altresì fornito indicazioni sommarie in ordine all'operazione di fusione per incorporazione di Publiservizi s.r.l., effettuata nel 2023, con incremento della partecipazione in Alia S.p.A. Tale operazione, seppur non afferente all'assetto delle partecipazioni detenute al 31.12.2022 (poiché si è concretizzata nel 2023), avrebbe dovuto essere adeguatamente illustrata, nella relazione tecnica da allegare ai Piani 2022 e 2023, con indicazione dei provvedimenti adottati in correlazione alle scelte compiute dall'ente. La Sezione rileva a tal proposito la necessità di fornire, nella relazione tecnica da allegare ai futuri piani, ogni elemento informativo utile a ricostruire il percorso motivazionale seguito dall'ente e le valutazioni, anche economiche, effettuate in via preliminare rispetto alle scelte discrezionali inerenti agli esiti della razionalizzazione periodica.

2.2. Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Poggibonsi alla data del 31/12/2022 (Piano 2023): profili sostanziali.

Nel Piano 2023 il Comune di Poggibonsi ha censito 9 (nove) partecipazioni dirette, rilevanti ai fini dell'art. 20 del TUSP: Aquatempra società sportiva dilettantistica s.r.l. (16,67%), Centro Sperimentale del Mobile e dell'Arredamento s.r.l. (18,36%), Microcredito di Solidarietà S.p.A. (1,40%), Publiservizi S.p.A. (1,94%), Intesa S.p.A. (8,06%), Siena Ambiente S.p.A. (12,81%), Train S.p.A. (4,24%), Terre di Siena Lab s.r.l. (2,45%) e Siena Casa S.p.A. (11%).

2.2.1 La Sezione evidenzia, nell'ambito delle criticità rilevate sul contenuto del Piano 2023, la mancata ricognizione di alcune società rilevanti ai sensi dell'art. 20, comma 1 del TUSP. La carenza evidenziata riguarda le società in cui l'ente deteneva, alla data del 31.12.2022, partecipazioni indirette tramite società soggette a controllo da parte dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, comma 1 e 2, comma 1, lett. g) del TUSP.

Tale criticità afferisce alle partecipazioni indirette detenute tramite le società Publiservizi S.p.A., Intesa S.p.A. e Terre di Siena Lab s.r.l. che, essendo partecipate al 100% da enti pubblici, sono assoggettate al controllo pubblico (v. infra par. 3.4, 3.5 e 3.8).

Le partecipazioni in argomento, non essendo state censite all'interno del Piano, non hanno formato oggetto delle verifiche previste dal TUSP né delle valutazioni prodromiche alle decisioni dell'ente, relative al mantenimento o meno delle partecipazioni stesse.

In fase istruttoria è emersa, a tal proposito, la partecipazione indiretta del Comune di Poggibonsi - rilevante ai fini dell'art. 20, comma 1 del TUSP - nelle seguenti società: Alia servizi ambientali S.p.A., Acque S.p.A., Publiacqua S.p.A., Toscana Energia S.p.A. e Acque20 S.p.A (tramite Publiservizi S.p.A.), Nuove Acque S.p.A., Estra S.p.A., Oet s.r.l. e Ombrone S.p.A. (tramite Intesa S.p.A.) e Patto 2000 s.c.r.l (tramite Terre di Siena Lab s.r.l.).

La Sezione osserva, a tal proposito, che eventuali criticità nella gestione di una partecipazione indiretta si ripercuotono negativamente sugli equilibri di bilancio della società direttamente partecipata e, di riflesso, su quelli del socio pubblico e, quindi, la situazione economico-finanziaria di tali società e l'adeguatezza o meno della relativa struttura organizzativa devono essere tenute nella debita considerazione in sede di adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate dell'ente, come previsto dall'art. 20 comma 1 del TUSP. Particolare attenzione andrà prestata pertanto, in futuro, alle partecipazioni in argomento nonché al requisito del controllo rilevante ai sensi dell'art. 20, comma 1, dato che le società di cui al precedente capoverso sono da considerarsi società controllate e, pertanto, l'analisi e l'eventuale predisposizione del piano di razionalizzazione dovrà prendere in considerazione anche le partecipazioni indirette detenute tramite tali società.

Prima di procedere all'analisi delle singole società partecipate censite nel Piano 2023, il Collegio ritiene di dover effettuare alcune precisazioni relative a criticità comuni, riscontrate in più di una società.

2.2.2. Nella relazione di deferimento veniva osservato (nota *prot.* n. 8232/2024) che le motivazioni addotte dall'ente per giustificare la scelta del mantenimento della maggior parte delle relative partecipazioni societarie appaiono generiche, poiché il Piano 2023 - redatto mediante utilizzo delle schede MEF, come sopra precisato- non indica il percorso motivazionale alla base delle scelte adottate dall'ente che si è limitato a dichiarare, nelle schede delle singole società, l'assenza dei profili di criticità indicati dall'art. 20, comma 2 del TUSP e l'esito finale delle valutazioni (mantenimento delle partecipazioni), senza aggiungere ulteriori elementi informativi. I dati e le informazioni relative all'attività concretamente svolta dalla società e all'indispensabilità della partecipazione per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente sono, invece, necessari a consentire le verifiche della Sezione.

È indubbio che gli esiti della ricognizione siano rimessi all'esclusiva discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, ma l'esercizio di tale potere, per non essere viziato, deve essere espressamente motivato con riferimento alle ragioni sottese alla decisione assunta.

Le scelte dell'ente, seppur connotate da ampia discrezionalità, devono essere razionali, logiche, conseguenti ad adeguata istruttoria e, quindi, motivate.

Questa Sezione ribadisce come la relazione tecnica - prevista dall'art. 20 comma 2 del TUSP - appaia la sede più adeguata ove esplicitare le argomentazioni e le motivazioni a supporto delle scelte in argomento, che dovranno essere correlate all'attività concretamente svolta dalla società e all'indispensabilità della partecipazione per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

2.2.3. In merito al requisito del fatturato medio (non superiore a un milione di euro) relativo al triennio precedente, ex art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP, si premette che l'importo da considerare - per le attività produttive di beni e servizi - è dato dalla somma delle voci "A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e "A5) Altri ricavi e proventi" e che in tale ultima voce devono essere contabilizzati eventuali contributi in conto esercizio, di cui la società abbia beneficiato.

Nella Relazione di deferimento veniva osservato, a tal proposito, che il Comune di Poggibonsi, in sede di compilazione delle schede del Piano 2023, ha valorizzato il campo relativo ai contributi in conto esercizio, ove sussistenti, ma - disattendendo le indicazioni contenute negli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche" elaborati dal MEF - ha ommesso di indicare la natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base della loro inclusione nella voce "A5) Altri ricavi e proventi", come dettagliatamente indicato nei paragrafi relativi alle singole società.

Il Collegio richiama l'attenzione sulla necessità che, nelle successive rilevazioni annuali, l'ente, oltre a valorizzare in modo corretto il campo relativo ai contributi in conto esercizio, ove sussistenti, abbia cura di illustrare la natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base della loro inclusione nella voce A5) "Altri ricavi e proventi". Tali informazioni dovranno essere rese nell'ambito delle schede di cui si compone il Piano o, in alternativa, nell'ambito della relazione tecnica da allegare al Piano stesso.

2.2.4. Con riguardo ai costi di funzionamento ex art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP il Comune di Poggibonsi ha dichiarato - nelle schede MEF del Piano 2023 - di non ravvisare, per le singole società, esigenze di contenimento degli stessi.

Dall'esame del Piano nonché dei documenti acquisiti dai siti internet dell'ente e delle società è emersa, tuttavia, l'assenza di un'analisi dei costi di funzionamento delle singole società, prodromica alle valutazioni di competenza dell'organo decisionale e, al contempo, l'assenza di motivazioni - fondate su dati contabili - atte a descrivere il percorso logico che ha portato l'ente alle conclusioni della "non necessità" di contenimento dei suddetti costi.

Il Collegio evidenzia, a tal proposito, che l'analisi sui costi di funzionamento deve essere svolta con riguardo a tutte le società partecipate dall'ente e aggiornata in relazione alla specifica situazione economico-finanziaria di ciascuna di esse. Gli esiti delle verifiche effettuate dall'Ente, prodromiche alle valutazioni finali ex art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP, devono poi confluire in un documento "consuntivo" che, evidenziando la reale situazione di ciascun organismo partecipato, indichi le ragioni che giustificano la necessità o meno di contenimento dei costi.

Al riguardo, appare utile richiamare l'importanza di svolgere le predette analisi sui costi di funzionamento, esplicitando, ove sussistenti, le ragioni per le quali l'ente non ritenga necessario adottare azioni di contenimento dei costi, soprattutto laddove l'analisi dei dati dei bilanci societari ne evidenzia, nel tempo, l'incremento (come rilevato, a titolo esemplificativo per le seguenti società: Centro Sperimentale del mobile e dell'arredamento s.r.l., Microcredito di Solidarietà S.p.A., Siena Ambiente S.p.A., Train

S.p.A. e Siena Casa S.p.A.) come indicato, più in dettaglio, nei successivi paragrafi relativi alle singole società.

Si rappresenta, inoltre, come la relazione tecnica sia la sede più adeguata dove far confluire tali considerazioni.

2.2.5. L'esame del Piano 2023 e la relazione sullo stato di attuazione del Piano 2022 (alleg. A alla deliberazione n. 42/2023) hanno evidenziato ritardi sui tempi programmati dall'ente per la conclusione delle procedure di dismissione previste - tramite esercizio del diritto di recesso e alienazione a titolo oneroso - per le quote relative alle società Aquatempa s.r.l. e Centro Sperimentale del Mobile s.r.l. Il termine di conclusione delle procedure di dismissione è stato posticipato, nei Piani precedenti, di anno in anno e da ultimo indicato - nel Piano 2023 - al 31.12.2023 per la prima delle due società e al 31.12.2024 per la seconda, come indicato nei successivi paragrafi.

In sede di controdeduzioni (*cf.* nota prot. 418/2025) l'ente ha fornito chiarimenti sulle criticità di cui punti 2.2.1-2.2.5, come di seguito indicato nei paragrafi parti relativi alle singole società.

3. Di seguito, l'analisi delle singole società censite nel Piano 2023, con indicazione delle criticità per ciascuna rilevate.

3.1 AQUATEMPRA società sportiva dilettantistica s.r.l.

Aquatempa s.r.l. è una società a capitale interamente pubblico detenuto, in quote uguali (20%), da ciascuno dei Comuni di San Gimignano, Santa Croce sull'Arno, Fucecchio, Certaldo e Empoli.

Ha come oggetto sociale esclusivo la gestione di servizi con carattere sportivo dilettantistico e sociale. Gestisce le piscine di Empoli, Fucecchio, Santa Croce sull'Arno, Certaldo e San Gimignano.

3.1.1. Nell'ambito del Piano 2023 il Comune di Poggibonsi ha dichiarato che la società svolge attività di "*gestione piscine*" ed ha ricondotto tale attività nell'ambito dei "*servizi di interesse generale*" di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP.

L'analisi istruttoria ha evidenziato, tuttavia, sulla scorta dei dati forniti dall'ente e di quelli rilevati dallo Statuto, che l'attività societaria consiste esclusivamente nello svolgimento di attività sportive di tipo natatorio e nella gestione di piscine di proprietà di altri enti ubicate, peraltro, fuori del territorio comunale.

Il Collegio rileva, a tal proposito, che tale attività- in mancanza del collegamento con l'ambito territoriale della comunità di riferimento - non risulta ascrivibile alle finalità connesse al soddisfacimento dei bisogni immediati e concreti della popolazione amministrata e la partecipazione societaria non presenta il connotato dell'indispensabilità per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente. Ciò evidenzia la mancanza del c.d. vincolo di scopo, di cui all'art. 4 comma 1 del TUSP, imponendo all'ente la dismissione della partecipazione.

3.1.2. Il Comune di Poggibonsi - come attestato nella relazione sullo stato di attuazione del Piano 2022 - è uscito dalla compagine societaria e, in data 3.10.2023, ha incassato il valore nominale della relativa quota (4.545,45 euro), pari al 16,67% del capitale. La società, a seguito del recesso dell'ente, ha ridotto il proprio capitale sociale per un importo pari al rimborso effettuato nei confronti di quest'ultimo, rideterminandolo in 22.727,25 euro.

La dismissione della partecipazione societaria era stata già deliberata nel 2010 con atto consiliare n. 102 del 23.10.2010 e formalizzata con l'invio di successiva comunicazione di recesso, rinnovata nel 2017 (pec. prot. n. 33491 del 31.10.2017) e nel 2022 (pec prot. n. 0036305 dell'11.10.2022), unitamente alla richiesta di rimborso della quota societaria ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

3.1.3. La Sezione, come anticipato al par. 2.2.5, rileva un notevole ritardo nell'attuazione della dismissione della partecipazione, programmata già a partire dal 2010 ma realizzata solo nel 2023, dopo essere stata posticipata, di anno in anno, nei vari Piani di razionalizzazione adottati dall'ente.

Nel Piano 2021 (approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 29 dicembre 2021), peraltro, l'ente, per giustificare la mancata alienazione della partecipazione societaria, ha attestato di essersi avvalso della sospensione autorizzata dall'art. 24 comma 5-ter del TUSP, per tutto l'esercizio 2022.

La Sezione rileva, invece, l'assenza dei presupposti richiesti dalla norma invocata dall'ente, per la sospensione delle procedure di alienazione. Quest'ultima è stata autorizzata, infatti, dall'art 24 co. 5-ter citato - per tutto l'esercizio 2022 - solo in relazione alle società con risultato medio di esercizio positivo nel triennio 2017-2019, circostanza non verificatasi per Aquatempra s.r.l., che presenta un risultato di esercizio pari a zero in tutti gli esercizi considerati.

In sede di controdeduzioni (nota prot. 418/2025) l'ente, allegando le comunicazioni inviate nel tempo alla società (allegati n. 1-7), ha ripercorso il lungo iter di alienazione della partecipazione, che risulta essere stato avviato nel 2010 e confermato nel 2017, con richiesta di liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2473 c.c. Nel 2023, infine, il Comune ha richiesto alla Società, di adempiere "*senza ulteriore indugio a dare esecuzione al manifestato recesso*", nonché a rimborsare il valore nominale della quota detenuta dall'ente. La società, nell'assemblea straordinaria del 30 marzo 2023 ha preso atto del recesso formalizzato dall'ente che, con ulteriore richiesta del 20.4.2023, ha richiesto il rimborso del valore della quota societaria e la cancellazione dal registro delle imprese della propria partecipazione.

Oltre a ciò, l'ente ha attestato che il ritardo verificatosi nell'attuazione del recesso "*non è da imputare a questo ente*", bensì alle "*resistenze della Società*" e che "*ad oggi, la partecipazione risulta ancora ingiustificatamente iscritta al Registro delle Imprese competente*".

La Sezione osserva che quest'ultima circostanza non trova conferma nella visura camerale di Aquatempra s.r.l. che, estratta in data odierna dal sito Telemaco di Infocamere, fa emergere l'assenza, nella compagine dei soci, del Comune di Poggibonsi. Il Collegio evidenzia inoltre, in conclusione, che la procedura di alienazione della partecipazione, protrattasi per circa tredici anni, è stata a più riprese sospesa o non attuata, dall'ente, in assenza di ragioni giustificative.

3.1.4. La società Aquatempra s.r.l. ha ottemperato all'obbligo di cui all'art. 11, comma 3 del TUSP di invio a questa Sezione della delibera assembleare con la quale ha optato per il mantenimento del Consiglio di amministrazione in luogo di un Amministratore Unico. Nella delibera dell'Assemblea Straordinaria del 6.6.2022 (di cui alla nota prot. Sezione 5823 del 4.7.2022) si attesta che tale scelta è dettata da "*specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa*", dovute ai livelli di complessità di gestione dell'attività societaria che difficilmente potrebbero essere gestiti da un amministratore unico (quattro impianti natatori in gestione, di proprietà di quattro diversi comuni) nonché che l'organo collegiale garantisce la migliore rappresentazione, in seno alla società, delle istanze dei comuni soci.

La delibera non specifica, tuttavia, i compensi spettanti ai tre membri del Consiglio di amministrazione, limitandosi a confermare quelli già riconosciuti durante il precedente mandato (deliberazione CdA del 23.10.2019), senza dimostrare il rispetto del limite massimo vigente per tali compensi. La Sezione evidenzia che tale limite, in attesa del decreto MEF previsto al comma 6, resta disciplinato dall'art. 4, comma 4 del d.l. n. 95/2012 (secondo cui il costo per i compensi degli amministratori societari, dal 2015, non può superare l'80% del costo allo stesso titolo sostenuto nel 2013), fermo restando che il trattamento economico annuo da corrispondere agli amministratori non può eccedere i 240.000,00 euro annui comprese le quote legate alla retribuzione di risultato, i gettoni di presenza ed ogni altro emolumento, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi rimborsi spese debitamente documentati).

In sede istruttoria è stato rilevato infine, che i compensi dell'Organo amministrativo indicati dall'ente nei Piani 2021 e 2022 (relativi agli esercizi 2020 e 2021 ed attestati, rispettivamente, nella misura di zero e 32.000,00 euro) non risultano coerenti con i dati allo stesso titolo ricavati dai bilanci societari (pari a 34.000,00 euro in entrambi gli esercizi).

In sede di contraddittorio (nota *prot.* 418/2025) l'ente ha confermato che gli importi indicati dal M.I., rilevati dai bilanci, sono quelli effettivamente corrisposti agli amministratori, specificando che risultano così suddivisi: 30.000,00 euro per il Presidente e 2.000,00 euro per ciascuno dei due consiglieri. Ha chiarito, inoltre, che la quantificazione degli stessi, in assenza di dati di riferimento riferiti all'annualità 2013 - ove detti incarichi erano svolti a titolo gratuito- è avvenuta tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza contabile.

3.1.5. Con riguardo alla mancata indicazione, da parte dell'ente, della natura e delle ragioni giustificative dei contributi in conto esercizio percepiti dalla società Aquatempa s.r.l. e alla mancata analisi dei costi di funzionamento della società, volta a dimostrare l'assenza della criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) - relativa all'esigenza di contenimento degli stessi - si rinvia a quanto già rappresentato nei precedenti paragrafi 2.2.3 e 2.2.4..

In sede di contraddittorio (nota *prot.* 418/2025) l'ente ha fornito indicazioni dettagliate sulla natura dei contributi in conto esercizio presenti nei bilanci della società Aquatempa s.r.l. degli esercizi 2020-2022 e sulle singole poste contabilizzate, quasi esclusivamente riferite a ristori statali, regionali e del C.O.N.I., per le spese sostenute in periodo pandemico. La Sezione osserva a tal proposito che, in vista dell'adozione dei futuri Piani di razionalizzazione, tali informazioni dovranno essere rese nell'ambito della relazione tecnica da allegare al Piano o, in alternativa, nell'ambito delle schede di cui si compone il Piano.

In riferimento, invece, alla mancata analisi dei costi di funzionamento societari l'ente ha attestato di non aver *"sostenuto alcun costo"* in virtù della mancata sottoscrizione della convenzione per l'utilizzo degli impianti societari. La Sezione evidenzia, a tal proposito, che l'analisi richiesta dal TUSP deve essere svolta in riferimento ai costi societari, ivi incluse le spese del personale e che, a tal fine, non rilevano le spese sostenute dall'ente per il mantenimento della partecipazione o per l'affidamento di servizi.

3.2 CENTRO SPERIMENTALE DEL MOBILE E DELL'ARREDAMENTO s.r.l.

Centro Sperimentale del Mobile e dell'arredamento s.r.l. è una società consortile partecipata, oltre che dal Comune di Poggibonsi (18,36%), da 24 soci privati (associazioni di industriali e dell'artigianato di Arezzo Grosseto e Siena ed altre società operanti nei

settori del commercio e dell'artigianato che detengono complessivamente l'81,64% del capitale).

La società si occupa della gestione di servizi di innovazione, promozione, internazionalizzazione, cooperazione internazionale e trasferimento tecnologico alle imprese e corsi di formazione.

Le valutazioni del Comune di Poggibonsi relative al Centro Sperimentale del Mobile sono mutate nel tempo dato che inizialmente, fino al Piano 2020 (approvato con deliberazione consiliare n. 87 del 30 dicembre 2020), era stato previsto il mantenimento senza interventi della partecipazione mentre, a partire dal Piano 2021, ne è stata disposta la dismissione (prevedendone l'attuazione entro il 31.12.2022) mediante cessione a titolo oneroso in considerazione della sussistenza di criticità per le quali l'art. 20, comma 2 del TUSP richiede l'adozione di misure di razionalizzazione da parte dell'ente socio.

3.2.1. Il Piano 2023 e quelli precedenti evidenziano criticità in relazione all'indicatore ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP relativo al numero dei dipendenti e amministratori. La società Centro Sperimentale del Mobile s.r.l., infatti, al 31.12.2022, aveva un numero di amministratori (n. 10) superiore al numero medio dei dipendenti in servizio (n. 6). Oltre a ciò, il requisito del fatturato medio del triennio precedente (2020-2022) ha evidenziato la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP, in quanto inferiore a 1 milione di euro (717.906,67 euro).

Il Collegio rileva, innanzitutto, che in sede di ricognizione straordinaria ex art. 24 del TUSP (deliberazione consiliare n. 48 del 29 settembre 2017) e nei Piani 2018-2020 (deliberazioni consiliari n. 53 del 20 dicembre 2018, n. 67 del 30 dicembre 2019 e n. 87/2020 sopraccitata) è stato disposto il mantenimento della partecipazione nonostante la presenza, già in quegli esercizi, dei sopraccitati fattori criticità di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP per i quali, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, l'ente avrebbe dovuto adottare idonee misure di razionalizzazione della partecipazione che, invece, sono state programmate, con notevole ritardo, solo a decorrere dal Piano 2021, con la decisione di dismettere la partecipazione.

È emerso, a tal proposito, che negli esercizi considerati (2015 e dal 2017 al 2020) era già sussistente, per il Centro Sperimentale del Mobile, il profilo di criticità di cui all'art. 20 comma 2 lett. b) del TUSP (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) e, limitatamente all'esercizio 2020, anche quello di cui alla lettera d) della medesima norma (fatturato medio del triennio precedente inferiore alla soglia minima di un milione di euro).

In sede istruttoria è stato altresì rilevato che la procedura di dismissione della partecipazione, da realizzare - secondo le previsioni contenute nel Piano 2021- entro il 2022, non risulta ancora completata. L'ente, nel Piano 2022, ha attestato - a tal riguardo - di essersi avvalso della facoltà di sospensione delle procedure introdotta dall'art. 24, comma 5 ter del TUSP, utilizzabile dall'ente, in considerazione del risultato medio di esercizio societario positivo nel triennio 2017-2019, requisito richiesto, dalla norma, ai fini dell'autorizzazione alla sospensione medesima. La Sezione osserva, tuttavia, che la sospensione prevista dall'art. 24, comma 5 ter citato era limitata all'esercizio 2022 e che la dismissione societaria risulta a tutt'oggi non ancora realizzata.

Nel Piano 2023 l'ente ha ribadito la volontà di uscire dalla società (formalizzata con *pec prot.* 44726/2022) e ha attestato che, alla data di approvazione dello stesso (28.12.2023) erano in corso *“le trattative con la società per definire il percorso più opportuno per la cessione a titolo oneroso della società senza recare danno alla situazione economico patrimoniale della*

società". In parallelo la data di conclusione della procedura di dismissione è stata posticipata – nel Piano suddetto - al 31.12.2024.

In sede di controdeduzioni (nota prot. 418/2025) l'ente, infine, ha rappresentato che *"in riferimento alla procedura di dismissione in corso, dovuta al mancato rispetto dei vincoli statutari"* ha richiesto più volte alla società *"il versamento della quota societaria e la cancellazione dal registro delle imprese, in qualità di socio"* e che *"nonostante i solleciti, non è stata data esecuzione alle delibere"*, per cui la dismissione della quota di partecipazione non si è ancora perfezionata.

In relazione a quanto sopra esposto il Collegio, nel prendere atto di quanto comunicato dall'ente, da un lato, osserva che la sospensione delle procedure di alienazione, consentita dall'art. 24, comma 5 ter citato, era limitata all'esercizio 2022 e che, ciononostante, la dismissione societaria risulta a tutt'oggi non ancora realizzata e, dall'altro, richiama l'attenzione dell'ente sulla necessità di accelerare i tempi di conclusione della stessa.

3.2.2 Nel Piano 2023 il Comune di Poggibonsi, pur disponendo l'alienazione della partecipazione, attesta che l'attività societaria del Centro Sperimentale del Mobile s.r.l. si colloca nell'ambito dei *"servizi di interesse generale"* di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP.

Il Collegio, invece, ritiene non corretta detta qualificazione in quanto le attività previste nello Statuto e indicate nei documenti di bilancio societario (*"servizi alle imprese nei settori dell'innovazione, della promozione, della cooperazione internazionale e, come attività secondaria, attività di formazione professionale"*) appaiono non strettamente indispensabili per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente, come richiesto dall'art. 4, comma 1 del TUSP (cd. *"vincolo di scopo"*), essendo volte esclusivamente all'erogazione di servizi specifici e puntuali a favore delle imprese, che ne traggono vantaggio. Inoltre, la circostanza che il capitale societario sia a maggioranza privato e che gli altri soci siano le associazioni di industriali e dell'artigianato di Arezzo Grosseto e Siena ed altre società operanti nei settori del commercio e dell'artigianato rende evidente che la società persegue fini imprenditoriali che non coincidono con quelli istituzionali del Comune di Poggibonsi.

L'assenza del vincolo di scopo (art. 4 comma 1 del TUSP) e, nello specifico, del connotato dell'indispensabilità per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente preclude quindi, a monte, la possibilità di qualificare l'attività svolta dalla società in termini di *"servizio di interesse generale"* a favore della collettività amministrata, determinando anche l'assenza del cd. vincolo di attività (art. 4 comma 2 del TUSP) e imponendo all'ente di dismettere la partecipazione.

La Sezione precisa, a tal proposito, che l'assenza dei vincoli di scopo e di attività (art. 4 comma 1 e 2 del TUSP) rende la partecipazione, in ogni caso, non mantenibile mentre i restanti fattori di criticità (art. 20 comma 2 del TUSP) richiedono azioni di razionalizzazione, ai fini di un auspicato loro superamento.

In sede di controdeduzioni (nota prot. 418/2025) l'ente ha precisato che la partecipazione in Centro Sperimentale del Mobile, storicamente, è risultata in linea con il contesto territoriale delle attività produttive presenti nel comune di Poggibonsi, capoluogo del distretto industriale dell'Alta Valdelsa e che pertanto è risultata connessa alla comunità, ai suoi interessi e al suo sviluppo. *"Successivamente si è ritenuta non strettamente necessaria tale partecipazione ai sensi dell'art. 4 del TUSP nonché vista la dimensione del fatturato, inferiore a 1 milione di euro, si è deliberato di conseguenza la dismissione"*.

Il Collegio, preso atto di quanto attestato dall'ente, conferma i rilievi del Magistrato istruttore evidenziando pertanto, che la dismissione della partecipazione disposta dall'ente a partire dal Piano 2021 avrebbe dovuto trovare la sua motivazione - prima ancora che nella presenza dei fattori di criticità elencati dall'art. 20 comma 2 del TUSP - nell'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 4 del TUSP per l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche (cd. "vincolo di scopo" e cd. "vincolo di attività").

3.2.3. Nella relazione di deferimento è stata evidenziata anche la mancata indicazione, da parte dell'ente, della natura e delle ragioni giustificative dei contributi in conto esercizio percepiti dalla società nell'esercizio 2020 (1.080,00 euro) e la mancata analisi dei costi di funzionamento della società, volta a dimostrare l'assenza della criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), relativa all'esigenza di contenimento degli stessi.

La Sezione, per questi due ultimi aspetti, trattandosi di problematiche comuni a più società, rinvia a quanto già rappresentato nei precedenti paragrafi 2.2.3 e 2.2.4, facendo presente che la dismissione della partecipazione disposta dall'ente non ha fatto venir meno la necessità di effettuare detta analisi, nel Piano 2023, in presenza, peraltro, di costi del personale e di costi per servizi in aumento (rispettivamente nel triennio 2020-2022 e negli esercizi 2021-2022).

Nella nota di risposta al contraddittorio (nota *prot.* 418/2025) l'ente ha fornito indicazioni dettagliate sulla natura dei contributi in conto esercizio presenti nei bilanci della società Centro Sperimentale del Mobile e dell'Arredamento s.r.l. dell'esercizio 2020.

La Sezione osserva a tal proposito tali informazioni avrebbero dovuto essere rese nell'ambito della relazione tecnica da allegare al Piano o, in alternativa, nell'ambito delle schede di cui si compone il Piano stesso.

In riferimento, invece, alla mancata analisi dei costi di funzionamento societari l'ente ha attestato di non aver *"sostenuto alcun costo"*. La Sezione evidenzia, a tal proposito, che l'analisi richiesta dal TUSP deve essere svolta in riferimento ai costi societari, ivi incluse le spese del personale, e a tal fine non rilevano le spese sostenute dall'ente per il mantenimento della partecipazione o l'affidamento di servizi.

3.2.4 Il Collegio rileva altresì che l'ente, in quanto titolare di una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale, avrebbe dovuto dare contezza - sia nel Piano 2023 che in quelli precedenti- di aver ottemperato a quanto richiesto dall'art. 11 comma 16 del TUSP in relazione ad eventuali proposte, fatte alla Società, per l'introduzione di misure analoghe a quelle previste, per le società in controllo pubblico, dai commi 6 e 10, per il contenimento dei costi relativi ai compensi dell'Organo Amministrativo.

In sede di controdeduzioni l'ente ha attestato di non aver avanzato alcuna proposta in tal senso alla società *"poiché la partecipazione alla società è stata una partecipazione di mera rappresentanza ed essendo evidente il ruolo marginale del Comune nella Società"*. Il Collegio, come peraltro già rappresentato, invita l'ente ad osservare - per il futuro - gli adempimenti previsti per i soci pubblici che, se da un lato risultano più numerosi e stringenti per le società ove la quota di possesso pubblico risulta maggioritaria, sussistono anche in caso di partecipazioni minoritarie.

3.3 MICROCREDITO DI SOLIDARIETA' S.p.A.

Microcredito di Solidarietà S.p.A. è una società partecipata, oltre che dal Comune di Poggibonsi (1,40%), da altri 34 Comuni della provincia di Siena e dalla Provincia, con quota pubblica complessiva pari al 40%. Il restante 60% è detenuto da soci privati (Monte dei Paschi di Siena per il 40% e enti religiosi e associazioni per il restante 20%).

La società svolge attività creditizia nei confronti di persone fisiche e società che trovano difficoltà ad accedere al credito bancario per finalità connesse ad avvio di attività imprenditoriali o per il superamento di temporanee esigenze o frequenza a corsi professionali o situazioni meritevoli in relazione allo scopo sociale.

3.3.1 Le valutazioni del Comune di Poggibonsi relative a Microcredito di solidarietà S.p.A. sono mutate nel tempo dato che, inizialmente, fino al Piano 2020, erano previste azioni di razionalizzazione quali la *“dismissione, recesso o trasformazione in Fondazione o acquisizione quote del Comune da parte di altro soggetto o altra forma di razionalizzazione”* mentre, a partire dal Piano 2021, ne è stato disposto il mantenimento senza interventi. Le motivazioni che, fino al termine dell'esercizio 2020, avevano indotto il Comune a programmare azioni di razionalizzazione erano correlate alla sussistenza di criticità per le quali l'art. 20, comma 2 del TUSP richiede l'adozione di misure di razionalizzazione da parte dell'ente socio.

Nei Piani 2021, 2022 e 2023 l'ente, pur nel perdurare delle sopraindicate criticità, ha modificato la precedente decisione di razionalizzazione in considerazione del fine sociale e etico dell'attività svolta dalla società.

Il Piano 2023 e quelli precedenti evidenziano, in particolare, criticità in relazione agli indicatori ex art. 20, comma 2, lett. b) e lett. d) del TUSP relativi, rispettivamente, al numero dei dipendenti e amministratori e al fatturato.

Microcredito di Solidarietà S.p.A., infatti, al 31.12.2022, aveva n. 9 amministratori e nessun dipendente. Oltre a questo, il fatturato medio del triennio precedente (calcolato quale sommatoria delle voci *“Interessi attivi”* e *“Commissioni attive”* del Conto Economico secondo quanto previsto dagli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche”* adottati dal MEF per le società svolgenti attività finanziarie) risulta inferiore alla soglia di un milione di euro prevista dal TUSP e pari a 35.194,67 euro.

Nella nota di risposta al contraddittorio (nota prot. 418/2025) l'ente, palesando i fattori di criticità, riconduce le motivazioni della decisione di mantenere la partecipazione alle finalità sociali della stessa e l'ammissibilità del mantenimento di detta partecipazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 9-ter del TUSP.

La Sezione, in merito a quest'ultimo aspetto, osserva che il requisito richiesto dalla norma per consentire il mantenimento di partecipazioni in società bancarie di finanza etica e sostenibile - consistente nel possesso di una quota del capitale non superiore all'1%- non risulta, assolto dal comune di Poggibonsi che detiene una percentuale (1,40%) di partecipazione maggiore rispetto a tale valore.

L'ente riconduce altresì il mantenimento della partecipazione alla *“finalità sociale dell'attività”* connessa alle *“finalità istituzionali nel settore sociale”* dell'ente.

La Sezione rileva, a tal proposito, che l'esame del bilancio societario 2022 evidenzia che i contratti di prestito di Microcredito in essere al 31.12.2022 sono stati erogati quasi esclusivamente (tranne un contratto) in favore di soggetti privati per finalità commerciali connesse all'avvio di attività economiche e che, pertanto, non si ravvisa la finalità di sostegno sociale evocata dal Comune.

In relazione a quanto complessivamente esposto, il Collegio, nel prendere atto delle ragioni indicate dall'ente per giustificare la scelta del mantenimento della partecipazione, osserva come non risulti chiaro - in assenza di specifiche indicazioni fornite dall'ente al riguardo - con quali modalità i soci pubblici, privi della maggioranza del capitale nonché di adeguati strumenti di coordinamento (ad esempio patti parasociali), possano incidere sulla direzione delle scelte societarie indirizzandole verso

le proprie finalità e rileva che la partecipazione pubblica minoritaria e quella minimale del comune di Poggibonsi (1,40%), non consentendo un controllo sulla società da parte del Comune stesso, non appare coerente con una valutazione di strategicità della partecipazione stessa.

3.3.2 Con riguardo alla mancata analisi dei costi di funzionamento della società volta a dimostrare l'assenza della criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP, relativa all'esigenza di contenimento degli stessi, si rinvia a quanto già rappresentato nel precedente paragrafo 2.2.4 evidenziando, in particolare, l'aumento dei costi negli esercizi 2021-2022 soprattutto in riferimento alla voce relativa alle consulenze e spese legali.

3.4 PUBLISERVIZI S.p.A.

Publiservizi S.p.A., al 31.12.2022, data di riferimento per la ricognizione effettuata dall'ente nel Piano 2023, era una società a capitale interamente pubblico - detenuto da Comuni della provincia di Firenze, Pistoia, Pisa e Siena- che svolgeva attività di holding per la gestione delle partecipazioni in società operanti nel settore dei servizi pubblici.

La quota di partecipazione del Comune di Poggibonsi alla società (1,94%) - a seguito di un'operazione straordinaria di fusione per incorporazione, che ha determinato l'annullamento dei titoli di partecipazione nella società incorporata Publiservizi S.p.A. e la contestuale assegnazione di quote dell'incorporante Alia Servizi Ambientali S.p.A. sulla base del rapporto di concambio- è confluita in Alia Servizi Ambientali S.p.A. di cui l'ente detiene attualmente lo 0,32% del capitale sociale.

L'operazione di aggregazione in Alia S.p.A. ha riguardato, oltre che Publiservizi S.p.A., anche le società Consiag S.p.A. e Acqua Toscana S.p.A., entrambe holding di partecipazioni nel ramo gas e acqua. L'assegnazione, agli ex soci delle tre società "incorporate", delle azioni di Alia S.p.A. è stata preceduta dall'annullamento delle azioni già ivi detenute dalle tre società e dall'aumento di capitale di Alia S.p.A. per 206 milioni circa, parzialmente sottoscritto dal Comune di Firenze (mediante conferimento delle proprie azioni in Toscana Energia S.p.A.) e dal Comune di Pistoia (mediante il conferimento delle proprie azioni in Publiacqua S.p.A.)

La società Alia S.p.A., post aggregazione, come da Statuto approvato il 29.12.2022, è stata denominata Alia Servizi Ambientali S.p.A. ed il suo capitale, pari a oltre 362 milioni di euro, risulta detenuto da soci pubblici (tranne lo 0,25% detenuto da C.I.S. S.p.A. e lo 0,27% detenuto dalla società stessa). Ha per oggetto sociale lo svolgimento di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere, quali la gestione integrata delle risorse idriche, energetiche, dei servizi ambientali, dei rifiuti, della produzione e trasporto del gas operando direttamente o mediante partecipazione a società di qualunque tipo, enti consorzi o imprese (art. 4 Statuto).

3.4.1 Il Collegio rileva che le informazioni rese dall'ente nel Piano 2023 non risultano coerenti con le decisioni assunte e attuate dall'ente stesso.

Nel Piano 2023, adottato dal Consiglio Comunale in data 28.12.2023, infatti, l'ente - oltre ad includere Publiservizi S.p.A. fra le partecipazioni societarie detenute al 31.12.2022 - ha dichiarato l'intenzione di mantenere "senza interventi" tale partecipazione. Quest'ultima, invece, già nel corso del 2022, è stata oggetto di una più complessa operazione di riorganizzazione societaria ed è confluita in Alia Servizi Ambientali S.p.A. per effetto di un'operazione straordinaria di fusione per incorporazione, realizzata con decorrenza 1.2.2023. Sebbene tale operazione - nella prospettiva del Comune di

Poggibonsi - si atteggi, da un punto di vista sostanziale, a continuazione del contratto sociale, proseguendone l'attuazione in un "*altro involucro firmale*" e con una differente organizzazione (cfr. Sezione Regionale di controllo Toscana, deliberazione n. 196/2022/QMIG e Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/2022/QMIG), il Comune avrebbe dovuto dar conto - nel Piano esaminato - che la partecipazione veniva mantenuta "*con interventi*" di razionalizzazione.

In relazione alla sopradescritta operazione societaria, l'ente si è limitato a fornire informazioni sintetiche nel campo "*Note*" della scheda MEF del Piano 2023, senza delineare compiutamente la complessa vicenda societaria, che, a livello regionale, ha interessato il settore dei servizi pubblici e nell'ambito della quale si collocava la fusione per incorporazione dalla quale è derivata la sua partecipazione in Alia Servizi Ambientali S.p.A.

L'ente, invece, avrebbe dovuto indicare già nel Piano 2022 (deliberazione consiliare n. 70/2022), nell'ambito delle misure programmate, la razionalizzazione della partecipazione in Publiservizi S.p.A. mediante la fusione per incorporazione nel nuovo soggetto multiutility e illustrare - nella relazione tecnica - le motivazioni della scelta, le modalità di realizzazione e la tempistica dell'operazione.

Alla data di approvazione del Piano 2022 (29.12.2022), infatti, l'iter di costituzione della nuova multiutility era già in itinere; Publiservizi S.p.A. aveva adottato, nell'assemblea straordinaria del 20.10.2022, la delibera con la quale decideva di aderire all'operazione in questione e, nello stesso giorno, analoga delibera era stata adottata dall'assemblea straordinaria di Alia S.p.A. Oltre a ciò, molti Comuni avevano già disposto, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, l'adesione alla complessiva operazione, la cui prima fase si sarebbe conclusa il 26.1.2023, con l'approvazione dell'atto di fusione per incorporazione di Publiservizi S.p.A. in Alia S.p.A.

Il Comune di Poggibonsi avrebbe dovuto poi illustrare, nel Piano 2023, nell'ambito della relazione sullo stato di attuazione delle misure programmate nel precedente Piano, i risultati raggiunti per effetto della misura avviata nel 2022 e conclusa nel 2023, nonché indicare la titolarità delle quote di Alia S.p.A., la modalità di quantificazione di detta quota e le indicazioni su eventuali partite finanziarie di entrata/spesa verificatesi a completamento dell'operazione societaria, nonché ogni altra informazione necessaria alla completa ricognizione della vicenda.

Nella nota di risposta al contraddittorio (nota prot. 418/2025) l'ente - invitato a chiarire le condizioni, i termini e la tempistica della relativa partecipazione alle varie fasi della complessa operazione di aggregazione societaria, nonché a trasmettere gli atti adottati in relazione a tale operazione - si è limitato a rappresentare che "*l'operazione complessa relativa alla creazione di una Multiutility a livello regionale, operazione tuttora in corso sotto molteplici profili, ha comportato per il Comune di Poggibonsi un ulteriore intreccio di situazioni che, ad oggi, non sono ancora state completamente definite*". Ha specificato, inoltre, che diversamente dai comuni ex soci di Publiservizi S.p.A., che hanno un'unica società di riferimento per la gestione dei servizi acqua, gas e rifiuti (ALIA S.p.A.), il Comune di Poggibonsi risulta assegnato ad ambiti territoriali diversi per i singoli servizi (ATO 2 Basso Valdarno per la gestione del servizio idrico e ATO Toscana Sud - nell'ambito della provincia di Siena- per il servizio rifiuti e gas) e, pertanto, deve riferirsi a due diverse società affidatarie di detti servizi.

Il Collegio conferma quanto già espresso al paragrafo 2.1 circa il carattere sommario delle informazioni rese e l'assenza della relazione tecnica che avrebbe dovuto fornire, nei Piani 2022 e 2023, motivazioni più specifiche ed articolate in merito all'operazione di creazione della nuova multiutility.

3.4.2 In considerazione della composizione del capitale sociale, a totale partecipazione pubblica, nella Relazione di deferimento sono stati manifestati dubbi sulla mancata riconduzione della società Publiservizi S.p.a. alla categoria delle *“società a controllo pubblico”*, ex art. 2, comma 1, lett. b) ed m) del TUSP. L’ente, infatti, nel Piano 2023 (nonché nei piani precedenti) nella parte della scheda di rilevazione MEF relativa al *“Tipo di controllo”*, ha attestato che la società non è soggetta ad alcun tipo di controllo.

L’assenza di controllo pubblico, indicata nel Piano, non corrisponde tuttavia alle indicazioni statutarie - che evidenziano (art. 1 e art. 7), al contrario, l’esistenza di un controllo congiunto - né appare coerente con l’assetto proprietario della società, interamente pubblico.

La presenza di soli soci pubblici, infatti, esclude la sussistenza di indirizzi gestionali che possano essere estranei alla sfera pubblica, portando a qualificare la società come a controllo pubblico. Si richiama, a tal proposito, la giurisprudenza della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG) - condivisa anche da questa Sezione (deliberazioni n. 13/2022/VSG, n. 9/2023/VSG e n. 8/2024/VSG) - secondo la quale *“se la sommatoria delle partecipazioni pubbliche è pari a 100, è pacifica la sussistenza del controllo pubblico. La presenza di soli soci pubblici, infatti, esclude la sussistenza di indirizzi gestionali che possano essere estranei alla sfera pubblica, portando a qualificare la società come a controllo pubblico (cfr., ex plurimis, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna deliberazioni n. 9/2021/VSG e n. 106/2020/VSGO)”*.

Questa Sezione ritiene che l’ente avrebbe dovuto rappresentare correttamente la connotazione societaria che, per quanto sopra esposto, si configura come società a *“controllo congiunto”*, nonché evidenziare e documentare i conseguenti adempimenti da porre in essere nella gestione di tale partecipazione (inerenti il costante monitoraggio dell’andamento finanziario, la definizione di obiettivi gestionali e di contenimento dei costi di funzionamento, ivi compresi quelli relativi al personale ecc.) e, infine, rendicontare opportunamente in sede di provvedimento annuale di ricognizione delle partecipazioni detenute.

La qualificazione come *“società a controllo pubblico”* appare rilevante anche in ragione delle conseguenti implicazioni in merito allo statuto normativo applicabile (ad es. il numero degli amministratori ex artt. 11, commi 2 e 3; l’adozione di programmi di prevenzione del rischio di crisi aziendale, ex art. 6, comma 2; crisi d’impresa art. 14; le disposizioni in materia di gestione del personale ex art. 19, le regole sulla trasparenza ex art. 22 del TUSP) e agli obblighi di censimento delle società detenute indirettamente, dall’ente, tramite le società a controllo pubblico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 comma 1 e art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP.

3.4.3 In relazione al mancato censimento delle partecipazioni indirette ai sensi del combinato, disposto dell’art. 20 comma 1 e dell’art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, in sede istruttoria è stato rilevato che le partecipazioni detenute da Publiservizi S.p.A. nelle seguenti società: Alia Servizi Ambientali S.p.A., Acqua 20 S.p.A., Acque S.p.A., Toscana Energia S.p.A., Publiacqua S.p.A. e Nuove Acque S.p.A. - in considerazione del mancato censimento all’interno del Piano - non hanno formato oggetto delle verifiche previste dal TUSP, né delle valutazioni prodromiche alle decisioni relative al mantenimento o meno delle stesse. In sede di contraddittorio (nota *prot.* 418/2025) l’ente ha ricondotto il mancato censimento delle partecipazioni indirette detenute tramite Publiservizi S.p.A. alla mancata qualificazione di tale società quale *“società a controllo pubblico”*, circostanza dalla quale è scaturito il conseguente mancato adeguamento agli obblighi specifici previsti dal TUSP.

Il Collegio, in relazione a questo profilo di criticità, rimanda alle considerazioni già espresse al paragrafo 2.2.3, evidenziando che le società a partecipazione pubblica totalitaria - come Publiservizi S.p.A. - sono da considerarsi società controllate e ,pertanto, l'analisi contenuta nel piano di razionalizzazione 2023 avrebbe dovuto prendere in considerazione anche le partecipazioni indirette detenute tramite tale società.

In considerazione della fusione societaria per incorporazione in Alia S.p.A., avvenuta con decorrenza 1.2.2023, e della partecipazione del Comune di Poggibonsi nella società incorporante, a partecipazione pubblica totalitaria, si invita l'ente a considerare, nei futuri piani di razionalizzazione, anche eventuali partecipazioni indirette detenute tramite Alia S.p.A.

3.4.4. L'istruttoria condotta sul Piano 2023 del Piano di Poggibonsi ha evidenziato che lo Statuto di Publiservizi S.p.A., nella sua ultima versione approvata il 24.10.2017, non è stato adeguato entro il termine di cui all'art. 26, comma 1 del TUSP (31.7.2017) con il recepimento delle disposizioni previste per le società a controllo pubblico, tra cui la previsione di invio della delibera motivata da trasmettere alla Corte dei conti e alla Struttura di monitoraggio del MEF in caso di nomina del Collegio di Amministrazione anziché dell'Amministratore Unico (comma 3), il divieto che gli amministratori siano dipendenti delle amministrazioni controllanti (comma 8) nonché il divieto di affidamento della revisione legale al collegio sindacale (dell'art. 3, comma 2).

Nella relazione di deferimento è stato altresì evidenziato il mancato invio, a questa Sezione (reso obbligatorio dall'art. 11, comma 3 del TUSP), della delibera assembleare del 15.12.2020 con la quale la società ha optato per il mantenimento del Collegio di Amministrazione in luogo di un Amministratore Unico, nell'ambito della quale la società avrebbe dovuto motivare, con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, la scelta dell'organo collegiale in luogo dell'Amministratore Unico come previsto dall'art. 11, comma 2 del TUSP.

3.4.5. Le verifiche condotte, in sede istruttoria, sul sito societario hanno evidenziato, inoltre, la mancata pubblicazione della Relazione sul governo societario dell'esercizio 2022 - prevista dall'art. 6, comma 4 del TUSP - e dell'annesso Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, richiesto dal comma 2 del medesimo articolo per le società a controllo pubblico. Il mancato reperimento di detta documentazione non ha consentito di verificare l'adozione, da parte della società, degli strumenti di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3 del TUSP o le ragioni della mancata adozione che avrebbero dovuto essere esplicitate nella Relazione di cui al comma 4.

3.4.6. In relazione agli obiettivi che l'ente socio avrebbe dovuto assegnare alla società a controllo pubblico per il contenimento delle spese di funzionamento, ex art. 19, comma 5 del TUSP, e ai conseguenti provvedimenti che la società avrebbe dovuto adottare negli esercizi di riferimento (2022 e precedenti) ex art. 19, comma 6, il Collegio rileva l'inadempimento a tali obblighi. Osserva, a tal proposito, che il comune di Poggibonsi ha attestato, nel Piano 2023, di non aver adottato alcun atto di assegnazione alla società di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul contenimento delle spese di funzionamento. Né è stato possibile rinvenire, a seguito delle verifiche effettuate sul sito istituzionale della Società, nella sezione "*Società trasparente*", eventuali atti che la società abbia adottato di propria iniziativa e volti al conseguimento di tali obiettivi.

Si evidenzia, al riguardo, che i provvedimenti ex art. 19, commi 5 e 6 del TUSP (atti di assegnazione degli obiettivi e provvedimenti di recepimento della società) avrebbero

dovuto essere pubblicati sul sito istituzionale della società, ex art. 19 comma 7 del TUSP e che la mancata o incompleta pubblicazione di tali adempimenti è presidiata da un composito sistema sanzionatorio previsto dagli artt. 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.

3.4.7. Il Piano 2023 evidenzia, inoltre, la criticità di cui all'indicatore ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP, relativo al numero dei dipendenti e amministratori della società.

La società Publiservizi S.p.A. infatti, al 31.12.2022 aveva un numero di amministratori (n. 3) superiore al numero dei dipendenti (n. 2) in servizio.

3.4.8 Con riguardo alla mancata indicazione, da parte dell'ente, della natura e delle ragioni giustificative dei contributi in conto esercizio percepiti dalla società Publiservizi S.p.A. negli esercizi 2020-2022 e alla mancata analisi dei costi di funzionamento della società volta a dimostrare l'assenza della criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), relativa all'esigenza di contenimento di tali costi, si rinvia a quanto già rappresentato ai paragrafi 2.2.3 e 2.2.4.

In sede di contraddittorio (nota *prot.* 418/2025) l'ente ha ricondotto il mancato adempimento di quanto indicato ai paragrafi 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6 e 3.4.7 alla mancata qualificazione di Publiservizi S.p.A. quale "*società a controllo pubblico*", circostanza dalla quale è scaturito il conseguente mancato adeguamento agli obblighi specifici previsti dal TUSP e dalle relative comunicazioni.

Il Collegio in considerazione della fusione societaria per incorporazione in Alia S.p.A., effettuata con decorrenza 1.2.2023, nonché della partecipazione del Comune di Poggibonsi nella società incorporante, a partecipazione pubblica totalitaria, invita l'ente a considerare, nei futuri piani di razionalizzazione gli aspetti di cui ai precedenti paragrafi, non considerati - per Publiservizi S.p.a. - nel Piano 2023.

3.5 INTESA S.p.A.

Intesa S.p.A. è una società a controllo pubblico operante, quale holding di partecipazioni, nel settore dei servizi pubblici delle province di Siena, Arezzo e Grosseto; in particolare la Società si occupa della gestione delle proprie partecipazioni oltre che della gestione del patrimonio immobiliare, del servizio di illuminazione pubblica e del servizio energia. È una holding mista poiché, oltre a gestire le partecipazioni detenute in altre società, svolge anche attività operativa. Il capitale sociale è interamente pubblico e il Comune di Poggibonsi, che partecipa direttamente alla società, ne detiene l'8,06%.

Nel Piano 2023 è stato confermato il mantenimento della partecipazione senza interventi.

3.5.1 Nella Relazione di deferimento il M.I. ha rilevato la genericità delle motivazioni addotte dall'ente per giustificare la scelta del mantenimento della partecipazione societaria in Intesa S.p.A. poiché il Piano 2023 non indica il percorso motivazionale seguito dall'ente, che si è limitato a dichiarare, nella scheda MEF relativa alla società, l'assenza dei profili di criticità indicati dall'art. 20, comma 2 del TUSP e l'esito finale delle valutazioni (mantenimento della partecipazione "*senza interventi*") omettendo ulteriori elementi informativi, come già rilevato tra gli aspetti di criticità generale del Piano 2023 (v. par. 2.2.2). Le informazioni relative all'indispensabilità della partecipazione per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e all'assenza di fattori di criticità sono, invece, necessarie per consentire le verifiche della Sezione sul rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal TUSP.

La Sezione evidenzia che, nel caso di specie, la necessità di motivare analiticamente la scelta del mantenimento "*senza interventi*" è rafforzata dalla circostanza relativa alla

partecipazione del Comune, tramite la società Publiservizi S.p.A., all'operazione di fusione per incorporazione in Alia S.p.A. (realizzata in data 1.2.2023) per effetto della quale il comune di Poggibonsi detiene, oggi, lo 0,32% del capitale sociale di quest'ultima. La Sezione ritiene, a tal proposito, che la scelta del "*mantenimento senza interventi*" della partecipazione in Intesa S.p.A. sia, invece, non giustificata in considerazione del fatto che la società gestisce servizi pubblici per i quali, a seguito del complesso processo di aggregazione societaria sopracitato (avviato nel 2022 e al quale l'ente ha partecipato tramite la società Publiservizi S.p.A.) è prevista la gestione tramite la nuova multiutility Alia Servizi Ambientali S.p.A.

La società Intesa S.p.A., peraltro, è una holding mista la cui attività di gestione di partecipazioni, in altre società di servizi pubblici, sembra configurare una duplicazione di funzioni anch'esse intestate ad Alia Servizi Ambientali S.p.A., nella sua nuova configurazione.

Per quanto sopra esposto la Sezione rileva che, a differenza da quanto dichiarato dall'ente, per la società Intesa si configura il fattore di criticità previsto dall'art. 20 comma 2, lett. c), relativo allo svolgimento di "*attività analoghe*" a quelle svolte da altre società, che impone l'adozione di misure di razionalizzazione da parte dell'ente.

3.5.2 Nella relazione di deferimento il Magistrato istruttore ha rilevato il mancato censimento delle partecipazioni indirette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 co. 1 e dell'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, per effetto del quale le partecipazioni detenute da Intesa S.p.A. nelle società: Nuove Acque S.p.A. (1,01%), Estra S.p.A. (25,14%), Oet s.r.l., Ombrone S.p.A. (0,005%) e BCC Chianti Banca (0,021%) non hanno formato oggetto delle verifiche previste dal TUSP né delle valutazioni prodromiche alle decisioni relative al mantenimento o meno delle stesse.

In relazione a tale circostanza in sede di contraddittorio (nota prot. 418/2025) l'ente ha attestato di aver avviato, nel 2023, unitamente agli altri soci pubblici, un "*percorso di allineamento alle prescrizioni del TUSP*" sulla scorta di specifico parere MEF relativo, appunto, alla qualificazione di Intesa S.p.A. quale società a controllo pubblico congiunto e ai relativi adempimenti. Il Collegio rimanda, a tal proposito, a quanto già diffusamente evidenziato al paragrafo 2.2.1.

3.5.3. Nella relazione di deferimento è stato rilevato, inoltre, che la società non ha provveduto ad adeguare il proprio Statuto al d.lgs. n. 175/2016 entro il termine del 31 luglio 2017, come stabilito dall'art. 26, comma 1 del TUSP, per le società in "*controllo pubblico*".

Il vigente Statuto, acquisito tramite il portale *Telemaco* di Infocamere, risulta essere stato modificato solo in data 8 luglio 2024, con il recepimento delle indicazioni previste, per tali società, dall'art. 11 commi 2, 3 e 6 del TUSP. Non risulta presente, tuttavia, alcuna disposizione statutaria relativa ai compensi degli organi. L'art. 18 "*Nomina e composizione dell'Organo amministrativo*" rimanda, al comma 5, al TUSP in merito alla composizione e al funzionamento di detto organo, senza indicare nulla in merito ai relativi compensi.

È stato osservato, peraltro, che la versione dello Statuto societario pubblicata sul sito internet della società non corrisponde a quella acquisita, in sede istruttoria, tramite Infocamere.

L'ente, invitato a chiarire, in sede di controdeduzioni, la ragione di tale ritardo e delle carenze statutarie rilevate ha attestato di aver avviato un percorso di allineamento al TUSP unitamente agli altri soci a decorrere dal 2023. In relazione alle discrepanze emerse nel confronto tra le due versioni statutarie l'ente ha chiarito che lo Statuto pubblicato sul

sito societario non corrisponde alla versione attualmente vigente che risulta essere quella acquisita dalla Sezione tramite il portale *Telemaco* di Infocamere (modifica dell'8.7.2024).

3.5.4. In relazione a quanto previsto dall'art. 11, commi 2, 3 e 6 del TUSP circa la composizione e i compensi dell'organo amministrativo societario, l'istruttoria ha evidenziato che la società è risultata inadempiente anche rispetto all'obbligo di invio a questa Sezione della delibera assembleare con la quale, nella seduta del 1° agosto 2023, ha optato per il mantenimento del Consiglio di amministrazione (n. 3 componenti) in luogo di un Amministratore Unico, previsto dall'art. 11 comma 3 del TUSP.

La deliberazione in argomento, acquisita dal sito della società, ove risulta pubblicata nella sezione "*Società trasparente*", "*Organizzazione*", "*Titolari di incarichi politici, di amministrazione...*", "*Atto di nomina degli Amministratori*", indica il compenso annuo lordo degli amministratori (nella misura di 15.000,00 euro per il Presidente e di 6.000,00 euro per i Consiglieri) e dell'Organo di controllo (nella misura di 12.000,00 euro per il Presidente del Collegio Sindacale e 8.000,00 euro per ciascun Sindaco effettivo).

Nella relazione di deferimento il M.I. ha rilevato, a tal proposito:

- che alcuni degli importi deliberati dalla società differiscono sia da quelli riportati nel Piano 2023 dal Comune (per l'Organo di controllo il Piano indica la diversa misura di 30.783,00 euro) che da quelli pubblicati dalla società sul proprio sito (sezione "*Società trasparente*", "*Organizzazione*", "*Titolari di incarichi politici, di amministrazione...*") dove, in formato tabellare, i compensi attuali dell'Organo di amministrazione risultano di importo diverso e più elevato (Presidente C.d.A: 32.000,00 euro, Vicepresidente C.d.A.: 12.000,00 euro, Consigliere C.d.A.: 12.000,00 euro) per complessivi 56.000,00 euro.
- che il compenso dell'Organo di amministrazione sembra essere superiore anche al limite massimo previsto dal parametro normativo vigente (80% del costo sostenuto nel 2013, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del d.l. n. 95/2012).
- Che l'ente, infine, risulta inadempiente anche rispetto agli indirizzi formulati dal MEF, nell'Orientamento del 10 giugno 2019, nella parte in cui le società a controllo pubblico sono invitate a dettagliare, nell'ambito della delibera di determinazione dei compensi degli organi societari, "*le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo*".

L'ente, invitato a fornire, in sede di controdeduzioni, adeguati chiarimenti in merito a tali criticità e a dimostrare il rispetto dei limiti previsti, dalla vigente normativa, per i compensi degli organi, con la sopracitata nota prot. 418/2025 ha attestato che "*per quanto riguarda la delibera assembleare del 1° agosto 2023, con cui è stata adottata la decisione di nominare tre componenti del CDA, la società è stata sollecitata affinché inviasse la documentazione all'ente, come previsto dall'art. 11 TUSP*".

L'ente ha confermato, inoltre, l'errata indicazione, nel Piano 2023, dei compensi dell'Organo di controllo, illustrando che il loro ammontare è pari a 12.000,00 euro per il Presidente e a 8.000,00 euro per ciascuno dei due sindaci effettivi (per complessivi 28.000,00 euro annui), come deliberato dalla società in data 1.8.2024 e pubblicato sul sito societario sezione "*Società trasparente*", "*Organizzazione*", "*Titolari di incarichi politici, di amministrazione...*", "*Atto di nomina degli Amministratori*". In relazione, invece, ai compensi dell'Organo amministrativo (attestati in complessivi 27.000,00 euro sia nel Piano 2023 che nella delibera societaria dell'1.8.2024) l'ente non ha chiarito la ragione per la quale, sul sito societario (Sezione "*Società trasparente*", "*Organizzazione*", "*Titolari di incarichi politici, di amministrazione...*", in formato tabellare), risultano invece pubblicati compensi più elevati e pari a complessivi 56.000,00 euro. Circa le motivazioni dello

scostamento rispetto al limite dell'80% del costo sostenuto nel 2013 (ai sensi dell'art. 4, comma 4 del d.l. n. 95/2012) l'ente attesta che *"la società è stata sollecitata affinché inviasse all'ente la documentazione e le motivazioni alla base di tale scelta"*. Il Collegio, preso atto delle informazioni fornite dall'ente, rileva la mancata dimostrazione del rispetto dei limiti previsti dal TUSP per i compensi degli amministratori della società Intesa S.p.A. a controllo pubblico e invita l'ente a monitorare e assicurare il rispetto dei limiti e l'adempimento degli obblighi normativi da parte della società controllata.

3.5.5 Nella relazione di deferimento il Magistrato istruttore ha rilevato, inoltre, che l'esame del Piano 2023 evidenzia la presenza di più partecipazioni in società che svolgono la medesima attività e che ciò impone l'adozione di misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 2 lett. c) del TUSP.

Questa criticità è stata già evidenziata al precedente punto 3.5.1., al quale si rinvia, limitandosi qui a ricordare che la società Intesa S.p.A. è una holding mista, la cui attività di gestione di partecipazioni in altre società di servizi pubblici, sembra configurare una duplicazione di funzioni intestate ad Alia Servizi Ambientali S.p.A., nella sua nuova configurazione, alla quale il Comune di Poggibonsi partecipa a decorrere dall'1.2.2023, post fusione per incorporazione di Publiservizi S.p.A.

L'ente, invitato a fornire chiarimenti su tali aspetti con la sopracitata nota prot. 418/2025 ha precisato che *"Intesa (tramite Estra) opera prevalentemente nel settore dell'energia elettrica e del gas. Peraltro, ad oggi Alia spa, che è certo in fase di transizione, ha natura di holding operativa operante nel mondo dei servizi di interesse economico generale a rilevanza economica e non di società strumentale, qual è invece Intesa spa. La prospettiva, comunque, è quella di procedere ad un processo di razionalizzazione, che il Comune di Poggibonsi non può effettuare da solo, ma deve seguire, certo favorendolo, un percorso in comune con gli altri soci, per evitare il rischio di una svalutazione del proprio patrimonio"*. In relazione a tale attestazione si rileva che nel Piano 2023, vista la mancata ricognizione delle partecipazioni indirettamente detenute dall'ente tramite le proprie controllate, non è emersa la natura strumentale di Estra S.p.A., partecipata in via diretta da Intesa e indirettamente dall'ente. In relazione a Intesa S.p.A. l'ente ha infatti attestato che la stessa (scheda MEF, pagg. 12 e 13) non svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'amministrazione e che non è una società in house. Il Collegio rileva, anche in questo caso, una rappresentazione non puntuale - da parte dell'ente - dei rapporti che intercorrono con i propri organismi partecipati e, per le motivazioni sopra esposte, ritiene esistente il fattore di criticità previsto dall'art. 20 comma 2, lett. c) del TUSP, relativo allo svolgimento di *"attività analoghe"* a quelle svolte da altre società.

Tenuto conto che l'Amministrazione non ha redatto una relazione tecnica di accompagnamento al Piano 2023 pare che tale profilo - per quanto emerso dalla documentazione esaminata - non sia stato oggetto di valutazione da parte dell'ente.

3.5.6. L'ente risulta inadempiente anche rispetto agli *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche"* adottati dal MEF nel 2019, ove è precisato che, qualora il bilancio societario includa, nella voce A5) Altri ricavi e proventi del conto economico *"contributi in conto esercizio, nel provvedimento occorrerà fornire adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione"*. Come già evidenziato in ordine alle criticità generali del Piano 2023 (cfr. par. 2.2.3), il Comune di Poggibonsi, in sede di compilazione delle schede del Piano 2023, ha omesso di indicare - per Intesa S.p.A. - la natura dei contributi in conto esercizio ricevuti nel 2021 (18.017,00 euro) e nel 2022 (23.022,00 euro) e le ragioni giustificative degli stessi.

In sede di contraddittorio (nota prot. 418/2025) l'ente ha specificato che tali importi si riferiscono ai "contributi del "conto termico" e dell'"ecobonus" relativi agli investimenti per la riqualificazione energetica effettuati sul complesso immobiliare di viale Toselli, il cui ciclo di vita tecnico è di 20 anni". Secondo il principio contabile dell'OIC n. 12, i contributi in conto esercizio hanno natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri; essi, pertanto, hanno una connotazione diversa sia dai contributi in conto capitale sia da quelli in conto impianti, definiti questi ultimi - secondo il principio contabile dell'OIC n. 16 - come somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Considerata l'entità dei contributi in conto esercizio rappresentata dall'ente in sede di controdeduzioni - confermata dalla verifica dei bilanci societari - nonché l'ammontare totale del fatturato e di quello medio nel triennio precedente, si ritiene comunque che le omissioni rilevate, non comportino l'emersione del fattore di criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP.

Il Collegio richiama l'attenzione sulla necessità che, nelle successive rilevazioni annuali, l'Ente provveda a valorizzare in modo corretto il campo relativo ai contributi in conto esercizio, ove sussistenti, avendo cura di illustrare altresì la natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base della loro inclusione nella voce A5) "Altri ricavi e proventi". Tali informazioni dovranno essere rese nell'ambito delle schede di cui si compone il Piano o, in alternativa, nell'ambito della relazione tecnica da allegare al Piano stesso.

3.5.7. Con riguardo alla gestione del personale, le verifiche effettuate, in sede istruttoria, sul sito societario, hanno evidenziato che Intesa S.p.A. ha recepito con notevole ritardo (solo in data 1° ottobre 2021) le indicazioni formulate dall'art. 19 del TUSP, al fine di assicurare i principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, pari opportunità, economicità e celerità, previsti dall'art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001 in materia di reclutamento del personale.

L'esame del "Regolamento per il reclutamento del personale" ha evidenziato, inoltre, due elementi di criticità in quanto, per espressa previsione dell'art. 3, il suo ambito di applicazione esclude il reclutamento del personale dirigenziale nonché le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate per esigenze straordinarie (per la durata non superiore a 9 mesi) e per sopperire all'assenza di personale avente diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il Collegio rileva, a tale proposito, che l'art. 19, comma 2 del TUSP - nel prevedere l'obbligo di introduzione di criteri e modalità di reclutamento del personale nel rispetto dei principi dell'art. 35 TUIPI - non effettua alcuna distinzione in ragione del grado funzionale o del profilo professionale delle figure da assumere né prevede un regime derogatorio per le assunzioni a tempo determinato, ha chiesto all'ente di fornire chiarimenti su tali aspetti.

Il Comune di Poggibonsi, in sede di contraddittorio (nota prot. 418/2025) ha attestato che provvederà a segnalare alla società l'esigenza di adeguare il Regolamento in questione alle prescrizioni dell'art. 19 del TUSP.

3.5.8 La Relazione di deferimento ha evidenziato che, in relazione agli obiettivi che l'ente deve assegnare alle società in controllo pubblico per il contenimento delle spese di funzionamento, ex art. 19, comma 5 del TUSP, e ai conseguenti provvedimenti che la società deve adottare per recepirli ex art. 19 comma 6, le verifiche effettuate sul sito

internet della società, nella sezione “Società trasparente”, hanno evidenziato sia l’assenza degli indirizzi da parte dell’ente che dei provvedimenti della società volti ad assicurare il contenimento dei suddetti costi.

Il Comune di Poggibonsi, in sede di contraddittorio (nota prot. 418/2025) ha attestato che *“la società nella sezione Società Trasparente nella pagina Bilanci ha fissato gli obiettivi di contenimento sul complesso delle spese di funzionamento. Inoltre, nella medesima pagina ha pubblicato la Relazione sul governo societario”*. In relazione a quanto appena riportato si evidenzia che la pubblicazione dei dati sul sito societario è costituita, per quanto concerne il contenimento delle spese, da un mero elenco riportante due voci (*“Riduzione del costo del personale dipendente o in distacco” e “Riduzione del costo del contratto di Servizio con Estra S.p.A.”*) prive di collegamento a documenti di dettaglio. La Relazione sul governo societario del bilancio 2022 (cui il Piano 2023 si riferisce) non risulta pubblicata sul sito.

Il Collegio evidenzia come gli adempimenti sopra ipotizzati non siano conformi al disposto normativo laddove, l’art. 19 comma 5 richiede, alle amministrazioni pubbliche socie, di fissare *“con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate”* e il co. 6, espressamente dispone che *“Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi ... tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello”*. Il recepimento degli obiettivi assegnati dall’ente socio è imposto, dalla norma in argomento, allo scopo di assicurare un’adeguata programmazione - da parte della società controllata - di azioni e misure realizzative concrete (nonché la previsione di tempistiche e l’individuazione dei soggetti responsabili) che dovranno trovare attuazione, a valle, attraverso specifici atti di gestione, in coerenza con i target e gli indicatori previsti, a monte, negli atti di programmazione. I provvedimenti societari di recepimento degli obiettivi assegnati dall’ente socio appaiono necessari, quindi, per declinare gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento assegnati dall’ente socio in azioni specifiche e misure concrete che dovranno essere attuate - nei tempi programmati - dai soggetti individuati come responsabili, attraverso una pluralità di atti gestori, da adottarsi nei vari settori di attività della società. Si ritiene di attenzionare l’amministrazione sul punto, perché ciò inevitabilmente si riverbera anche sull’adempimento degli obblighi pubblicitari previsti per legge, a mente dei quali la società è tenuta a pubblicare sul proprio sito sia gli atti di indirizzo dell’amministrazione socia, sia i propri atti di recepimento (art. 19 comma 7).

Si evidenzia, al riguardo, che i provvedimenti ex art. 19, commi 5 e 6, del TUSP (atti di assegnazione degli obiettivi e provvedimenti di recepimento della società) avrebbero dovuto essere pubblicati sul sito istituzionale della società ex art. 19, comma 7, del TUSP e che la mancata o incompleta pubblicazione di tali adempimenti è presidiata da un composito sistema sanzionatorio di cui agli artt. 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.

3.6 SIENA AMBIENTE S.p.A.

Siena Ambiente S.p.A. è una società a prevalente capitale pubblico (60%), partecipata direttamente dal Comune di Poggibonsi che detiene il 12,81% del capitale sociale. Il restante 40% del capitale è detenuto dal socio privato IREN Toscana S.p.A.

La società ha svolto il servizio di gestione rifiuti fino al 2014, anno di affidamento del servizio su base di ambito territoriale (Siena Arezzo e Grosseto) a S.E.I. Toscana s.r.l.,

nella quale Siena Ambiente S.p.A. detiene la partecipazione del 20,62%, al 31.12.2022. Attualmente gestisce servizi di trattamento rifiuti, tutela dell'ambiente, distribuzione di calore e energia elettrica, illuminazione pubblica e attività di coltivazione del suolo e commercializzazione di prodotti agricoli.

Il Comune di Poggibonsi ha disposto, nel Piano 2023, il mantenimento della partecipazione senza ricondurre Siena Ambiente S.p.A. a una particolare categoria di società e limitandosi a dichiarare che *“la società non è soggetta ad alcun tipo di controllo”*.

3.6.1 In considerazione della composizione del capitale sociale, a prevalenza pubblica (60%), in sede istruttoria sono stati manifestati dubbi sulla mancata riconduzione della società alla categoria delle *“società a controllo pubblico”*, ex art. 2, comma 1, lett. b) ed m) del TUSP e cioè alle società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b) del comma 1.

L'ente, cui sono stati richiesti chiarimenti sulla potenziale qualificazione della società come a controllo pubblico ex art. 2, comma 1, lett. b) e m) del TUSP, la trasmissione di copia di eventuali patti parasociali stipulati, o, in caso contrario o di precisare le specifiche clausole statutarie o contrattuali in base alle quali - nonostante la detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di più enti pubblici- debba comunque ritenersi che al socio privato sia attribuita un'influenza dominante, in sede di controdeduzioni ha rappresentato che *“La società Siena Ambiente S.p.A. non rientra nella definizione di società in controllo pubblico come da definizione contenuta nel combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. b) e m) del d. lgs. n. 175/2016. Non ci sono Patti parasociali che indicano un controllo congiunto. Nessun Comune, preso singolarmente, ha la possibilità di esprimere un controllo su Siena Ambiente S.p.A. In ogni caso nessun socio pubblico detiene da solo la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria per cui è da escludersi la sussistenza del controllo interno di diritto (art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.) È altresì da escludere il controllo di fatto in quanto nessuno dei soci pubblici è in grado di esercitare un'influenza dominante sulle deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Lo stesso dicasi per il controllo contrattuale (art. 2359, comma 1, n. 3, cod. civ.) atteso che nessuno dei soci pubblici - né alcuna altra amministrazione esterna alla compagine sociale - intrattiene con la Società rapporti negoziali di intensità tale da imporre le proprie scelte nella gestione dell'impresa”*.

In relazione a quanto rappresentato dall'ente la Sezione rileva che lo Statuto di Siena Ambiente S.p.A. prevede, all'art. 1, che la società è a prevalente capitale pubblico e che gli enti locali devono mantenere complessivamente almeno il 51% del capitale sociale. Dall'esame delle disposizioni statutarie in vigore fino al 31.12.2023 (e pertanto considerate dall'ente ai fini delle valutazioni del Piano 2023) non sono state rinvenute analoghe clausole statuarie che - nonostante la detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di più enti pubblici - attribuiscano un'influenza dominante al socio privato; né tantomeno si evince l'intervenuta stipula di patti parasociali ex art. 2314-bis c. c. che facciano venir meno la concreta possibilità, per i soci pubblici, di incidere sulle *“decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale”*.

In sede istruttoria è stato rilevato che solo dal 1^o gennaio 2024 sono entrate in vigore modifiche statutarie, con stipula di appositi patti parasociali, che hanno rafforzato il potere del socio privato (riservando al medesimo, fra l'altro, la maggioranza delle designazioni di 4 su 7 membri del C.d.A., il diritto a due voti per ogni sua azione in sede di approvazione del bilancio e maggiori poteri gestionali, nonché il suo voto determinante per le decisioni che l'Organo di amministrazione deve assumere a maggioranza *“rafforzata”*).

L'ente non dà notizia, nel Piano 2023 né in sede di controdeduzioni, delle nuove clausole statutarie approvate il 2.11.2023 (in vigore dall'1.1.2024) né della sussistenza di patti

parasociali che attribuiscono un'influenza dominante al socio privato, asserendo tuttavia l'assenza di forme di controllo da parte degli enti pubblici.

Il Collegio, nel rilevare la genericità delle informazioni complessivamente rese, evidenzia che tali circostanze avrebbero dovuto, invece, essere considerate nell'ambito del processo decisionale che ha condotto a disporre il mantenimento della partecipazione.

Laddove, infatti, le stesse abbiano condotto a una influenza "dominante" del socio privato su Siena Ambiente S.p.A., l'assenza dell'effettivo controllo pubblico che potrebbe essersi configurata - pur in presenza della maggioranza del capitale sociale - non risulta coerente con la valutazione di strategicità della partecipazione effettuata dall'ente.

Conseguentemente, nei futuri Piani di razionalizzazione, l'eventuale esclusione di un tale controllo pubblico renderà necessaria un'analitica motivazione in ordine alla stretta necessità di mantenere la partecipazione di modesta entità in capo al Comune di Poggibonsi (12,81%). Non risulta di immediata percezione, infatti, come tale società - in assenza di un potere pubblico in grado di orientarne le scelte - possa operare in modo strumentale alle finalità istituzionali dell'ente.

Emergono altresì, a parere della Sezione, forti dubbi sull'indispensabilità della partecipazione per le finalità istituzionali dell'ente (cd. vincolo di scopo ex art. 4, comma 1 del TUSP) dal momento che la società non risulta erogatrice in via diretta di servizi nei confronti dell'ente né, nei confronti della collettività amministrata (la società affidataria del servizio gestione rifiuti dell'Ambito Territoriale di riferimento ed erogatrice in via diretta di servizi nei confronti dell'ente è infatti S.E.I. Toscana s.r.l.).

Il Comune di Poggibonsi, in sede di contraddittorio (nota prot. 418/2025) ha attestato che la società gestisce, nell'ambito del territorio comunale, un impianto di termovalorizzatore e un impianto di smaltimento rifiuti con recupero di energia e rientra comunque nel novero dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. Non emergono, tuttavia, dalle informazioni comunicate all'ente al Portale delle Partecipazioni del MEF, contratti di servizio o altri impegni di spesa dell'ente, nell'esercizio 2022, nei confronti della partecipata; la stessa, pertanto, non appare una società necessaria per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente.

La partecipazione sembra, invece, configurarsi quale mera attività d'investimento che - in quanto tale - non è in linea con le finalità del TUSP. Non risulta di immediata percezione, infatti, come tale società - in assenza di erogazione di servizi a favore della collettività dell'ambito territoriale comunale - possa operare in modo strumentale alle finalità istituzionali dell'ente.

In questi casi si impone ai soci pubblici di riconsiderare attentamente il mantenimento della partecipazione nell'ambito dei processi di revisione annuale; ciò al fine di mettere in evidenza le ragioni di coerenza e stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali ex art. 4, comma 1 del TUSP che possano giustificare la detenzione di partecipazioni in soggetti societari nei quali non si ha possibilità, neppure congiuntamente, di influenzare la gestione (cfr. ex plurimis Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna deliberazioni n. 9/2021/VSG e n. 106/202/VSG). Detto onere motivazione aggravato è funzionale anche ad evitare condotte elusive nell'applicazione della disciplina del TUSP ed impone di esternare l'esito delle valutazioni nella relazione tecnica da allegare al piano di razionalizzazione.

Si evidenzia inoltre che, in futuro, il bilancio dell'ente e i relativi equilibri potrebbero risultare esposti a rischi per effetto del protrarsi del rapporto di partecipazione tra Siena ambiente S.p.A. e S.E.I. Toscana s.r.l.

Dall'analisi dei bilanci societari effettuata in sede istruttoria è emerso, infatti, che nel corso dell'esercizio 2022, la società ha sottoscritto parte dell'aumento di capitale in S.E.I. Toscana s.r.l. (4,5 milioni di euro su un aumento complessivo di 31 milioni di euro) a seguito del quale il capitale societario è passato da 44,2 milioni a 75,2 milioni.

Un'ulteriore e consistente quota di tale aumento, peraltro, (circa 17,7 milioni di euro) risulta essere stata sottoscritta dal socio privato di Siena Ambiente S.p.A., IREN Ambiente Toscana S.p.A. Nonostante l'aumento di capitale, tuttavia, S.E.I. Toscana s.r.l. ha chiuso il bilancio 2022 con una perdita di 4,9 milioni di euro, oltre a perdite pregresse portate a nuovo per 30,2 milioni di euro.

Nel corso della gestione 2023 S.E.I. Toscana s.r.l. è nuovamente intervenuta sul proprio capitale sociale riducendolo e riportandolo a 45,3 milioni di euro a seguito della copertura delle perdite portate a nuovo. Ciò rende evidente che l'incremento del capitale 2022 è stato utilizzato, nell'esercizio successivo, per il ripiano delle perdite.

3.6.2 L'istruttoria condotta sul Piano 2023 del Comune di Poggibonsi ha evidenziato che lo Statuto di Siena Ambiente S.p.A. (sia nella versione approvata il 17 luglio 2013 sia in quella approvata il 2 novembre 2023) non risulta adeguato a quanto previsto dall'art. 17, comma 1 del TUSP per le società a partecipazione mista pubblico-privata.

Infatti, la previsione statutaria di cui all'art. 5, comma 2, nel riservare ai soci pubblici una quota non inferiore al 51%, rende di fatto possibile una partecipazione del socio privato inferiore alla soglia minima del 30% prevista dal TUSP.

Il Comune di Poggibonsi, in sede di contraddittorio (nota *prot.* 418/2025) ha attestato che procederà a segnalare tale discrepanza alla società al fine di adeguare lo Statuto alle prescrizioni del TUSP.

3.6.3 Sulla base delle attestazioni rese dal Comune nel Piano 2023 relativamente all'assenza di controllo pubblico sulla società Siena Ambiente S.p.A, la Sezione rileva che l'ente non ha dato contezza di aver ottemperato a quanto richiesto dall'art. 11 comma 16 del TUSP in relazione alle eventuali proposte fatte alla Società per introdurre misure analoghe a quelle previste dai commi da 6 a 10 - per le società in controllo pubblico - in relazione al contenimento dei costi dei compensi dell'Organo Amministrativo.

Questi ultimi (pari a 170.181,00 euro), peraltro, risultano in aumento rispetto agli esercizi precedenti (156.151,00 euro al 31.12.2021 e 104.406,00 euro al 31.12.2022).

Il Comune di Poggibonsi, in sede di contraddittorio (nota *prot.* 418/2025) non ha fornito spiegazioni al riguardo.

3.6.4 Il Comune di Poggibonsi ha attestato, nel Piano 2023, che per la società Siena Ambiente S.p.A. non si configura alcuno dei fattori di criticità di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP e che, conseguentemente, non occorre adottare alcuna misura di razionalizzazione di tale partecipazione.

L'analisi istruttoria ha tuttavia evidenziato, per tale Società, lo svolgimento di attività analoga o simile a quella svolta da altra partecipata dell'ente e pertanto, come evidenziato nella Relazione di deferimento, sembrerebbe ricorrere il presupposto per la razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. c) del TUSP.

In particolare, lo Statuto di Siena Ambiente S.p.A. all'art. 4, contempla lo svolgimento dell'attività di "*produzione e distribuzione calore e energia elettrica, progettazione, realizzazione e gestione di impianti alimentati sia a fonti convenzionali che rinnovabili*" (lett. f), "*promozione e realizzazione di progetti connessi allo sviluppo della green economy con particolare riferimento alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*" (lett. i).

Analogamente, lo Statuto di Intesa S.p.A., partecipata dall'ente, prevede, all'art. 5, la "produzione e distribuzione di energia elettrica" (lett. j) e la "progettazione, realizzazione e gestione reti, impianti e infrastrutture per servizi elettrici, di telecomunicazioni e fonti rinnovabili di energia" (lett. k).

Il Comune di Poggibonsi, in sede di contraddittorio (nota prot. 418/2025) ha differenziato le attività svolte da Siena Ambiente (che opera quasi esclusivamente nel settore della gestione dei rifiuti) da quelle svolte da Intesa S.p.A. (tramite Estra S.p.A.) che riguardano il settore dell'energia elettrica e del gas. L'attività di Siena Ambiente S.p.A. nel campo dell'energia elettrica è connessa esclusivamente, secondo quanto attestato dall'ente "al settore principale dei rifiuti" e "si tratta in ogni caso di produzione di energia connessa ed ancillare all'attività principale della società che è quella di trattamento e smaltimento dei rifiuti".

Il Collegio, preso atto delle controdeduzioni prodotte, rammenta all'ente l'importanza di esplicitare analiticamente le motivazioni del mantenimento della partecipazione e l'assenza di profili di criticità nella relazione tecnica da allegare al Piano di razionalizzazione.

Con riguardo alla mancata indicazione, da parte dell'ente, della natura e delle ragioni giustificative dei contributi in conto esercizio percepiti dalla società negli esercizi 2020-2022, e alla mancata analisi dei costi di funzionamento della società volta a dimostrare l'assenza della criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP, relativa all'esigenza di contenimento di tali costi, si rinvia a quanto già rappresentato (cfr. par. 2.2.3 e 2.2.4) evidenziando, peraltro, l'aumento dei costi con particolare riferimento a quelli relativi alle materie prime, ai servizi e agli altri costi (altri accantonamenti e oneri diversi di gestione) passati da 20,6 milioni di euro nel bilancio 2020 a 25,4 milioni di euro nel bilancio 2022, con incremento di 1,2 milioni di euro tra il 2020 e il 2021 e di ulteriori 1,9 milioni tra il 2021 e il 2022, principalmente legati ai costi di trasporto e prestazioni di terzi dovuti all'attività di trasferimento dei rifiuti dagli impianti di Cortine a fornitori terzi e all'aumento del gas metano/altre utenze (in entrambi gli esercizi) e all'aumento per consulenze legali, tecniche e programmatiche (nel 2022). L'incremento della voce accantonamenti, tra il 2021 e il 2022, è relativa al fondo rischi, previsto per 500 mila euro per un potenziale contenzioso per 676 mila euro per il ripristino ambiente a seguito della chiusura della discarica di Poggio alla Billa.

Il Comune di Poggibonsi, in sede di contraddittorio (nota prot. 418/2025) ha specificato la natura dei contributi in conto esercizio (Contributi GSE per la produzione di energia elettrica, Contributi personale per la formazione, Credito d'imposta rincari energetici post-guerra, credito d'imposta Art bonus e Ammortamento contributi c/capitale su investimenti).

Considerata l'entità dei contributi in conto esercizio rappresentata dall'ente in sede di controdeduzioni - confermata dalla verifica dei bilanci societari - nonché l'ammontare totale del fatturato e di quello medio nel triennio precedente, la Sezione ritiene comunque che le omissioni rilevate non comportino l'emersione del fattore di criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP.

Il Collegio richiama, tuttavia, l'attenzione sulla necessità che, nelle successive rilevazioni annuali, l'Ente provveda a valorizzare in modo corretto il campo relativo ai contributi in conto esercizio, ove sussistenti, avendo cura di illustrare altresì la natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base della loro inclusione nella voce A5) "Altri ricavi e proventi". Tali informazioni dovranno essere rese nell'ambito delle schede di cui si compone il Piano o, in alternativa, nell'ambito della relazione tecnica da allegare al Piano stesso.

In merito all'aumento dei costi rilevato dall'esame dei bilanci 2020-2022 il Comune ha attestato, in sede di controdeduzioni, che lo stesso deriva da un aumento delle attività svolte dalla società (incremento del valore di produzione di 4,3 milioni nel periodo considerato) nonché dall'aumento dei prezzi causati dagli effetti della guerra in Ucraina. Non fornisce tuttavia l'analisi dei costi e la valutazione degli stessi effettuata in relazione alla possibile esigenza di contenimento di specifiche voci di spesa.

3.7 TRAIN S.p.A.

Train S.p.A. è una società a prevalente capitale pubblico (54,34%), partecipata direttamente dal Comune di Poggibonsi, che detiene il 4,24% del capitale sociale. Il restante 45,66% del capitale è posseduto da due soci privati (La Ferroviaria Italiana S.p.A. per il 31,84% e Banca Monte dei Paschi di Siena per il 13,82%).

Lo Statuto, reperito sul portale *Telemaco* di Infocamere e sul sito della società (versione approvata il 12.1.2012), prevede, all'art. 4, che: *"La società ha per oggetto la gestione, in modo diretto o indiretto ad opera di società partecipate, dei servizi di trasporto pubblico locale di persone urbano, suburbano ed extraurbano, dei servizi relativi ad esigenze di carattere scolastico, turistico, culturale - con qualsiasi modalità vengano svolti - nonché di ogni altra attività che, rispetto al trasporto, presenti carattere di connessione, strumentalità e complementarità e che sia ritenuta utile e remunerativa per l'attività sociale"*.

La società, per quanto emerso in sede istruttoria, ha espletato il servizio di trasporto pubblico locale fino al 31.10.2021, dapprima in via diretta (fino al 2010), poi mediante la propria partecipata Tiemme S.p.A. (detenuta al 37,65% del capitale) e successivamente, dal 2018 all'ottobre 2021, indirettamente mediante la partecipata di Tiemme S.p.A., One s.c.a.r.l.

Dall'1.1.2021 il servizio in questione è stato affidato, con gara regionale, al nuovo gestore Autolinee Toscane che è subentrato alle società precedentemente affidatarie.

Nel Piano 2023 il Comune attesta che Train S.p.A. si occupa della gestione degli assets patrimoniali a supporto del T.P.L. e cioè del proprio patrimonio immobiliare inerente i beni essenziali indispensabili per un corretto e funzionale svolgimento di tale servizio e delle proprie partecipazioni in L.F.I. S.p.A. e Tiemme S.p.A.

3.7.1 Il Comune di Poggibonsi ha disposto, nel Piano 2023 e nei precedenti, il mantenimento della partecipazione e non riconduce Train S.p.A. a una particolare categoria di società limitandosi a dichiarare - nella parte della scheda MEF relativa a *"Ulteriori informazioni sulla partecipata"* - che la società non è in house e - nella parte relativa al *"tipo di controllo"* - che *"la società non è soggetta ad alcun tipo di controllo"*.

Il mantenimento della partecipazione è stato previsto, tuttavia, con formule dubitative. L'istruttoria ha infatti evidenziato che l'ente, nel campo *"Note"* della scheda MEF, ha dichiarato che con la conclusione della gara regionale per l'affidamento del servizio di T.P.L. sono venute a mancare le finalità per il mantenimento della partecipazione ex art. 4, comma 2 del TUSP (il cd. vincolo di attività).

Il Comune ha prefigurato altresì, nel corso del 2024, un riesame da parte di tutte le amministrazioni socie *"in ordine all'assetto giuridico, alla struttura organizzativa ed alla "mission" attuale della società e delle relative prospettive future unitamente alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società stessa"*.

Il Magistrato istruttore, pertanto, ha chiesto all'ente di riferire, in sede di controdeduzioni, gli esiti di tale riesame rilevando che, tenuto conto di quanto emerso dal Piano e di quanto dichiarato dall'ente, sembra mancare il presupposto

dell'indispensabilità della partecipazione per le finalità istituzionali dell'ente (cd. vincolo di scopo ex art. 4, comma 1 del TUSP).

In sede di controdeduzioni l'ente modificando la posizione espressa nel Piano ha riferito che le finalità perseguite da Train S.p.A. rientrano tra quelle indicate all'art. 4, comma 2 del TUSP ed in particolare nella *"produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"* e che *"le attività istituzionali della società sono, non solo astrattamente assumibili tra quelle elencate al citato comma 2 dell'art. 4 ma, altresì, funzionali alla tutela del patrimonio degli enti locali"*.

L'ente ha dichiarato, altresì, che *"ulteriore motivazione a supporto della partecipazione può essere rilevata ... dal complesso di beni di cui la stessa è proprietaria (depositi, officine, ecc.) essenziali per l'esercizio del servizio pubblico locale di trasporto di persone"*.

La Sezione ritiene che la rappresentazione fornita in sede di controdeduzioni non trovi conferma nel bilancio societario dell'esercizio 2022, ove il valore delle immobilizzazioni materiali è passato da 6.022.479,00 euro a 77.580,00 euro a seguito della vendita degli immobili e terreni societari (siti in Poggibonsi e Siena, località Due Ponti) al soggetto subentrante nell'appalto del servizio TPL (Autolinee Toscane S.p.A.); un altro fabbricato sito in Siena risulta, invece, essere stato locato al nuovo gestore. Raccomanda all'ente, quindi, di valutare attentamente e motivare analiticamente, nei futuri Piani di razionalizzazione, l'esistenza dei presupposti per il mantenimento, previsto dall'art. 4 comma 1 (c.d. vincolo di scopo) e comma 2 (c.d. vincolo di attività) citati, che sembrano mancare.

In considerazione della composizione del capitale sociale, prevalentemente pubblico (al 54,34%) in sede istruttoria sono stati manifestati, inoltre, dubbi sulla mancata riconduzione della società alla categoria delle *"società a controllo pubblico"*, ex art. 2, comma 1, lett. b) ed m) del TUSP e cioè alle società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b) del comma 1.

Nel caso di specie, lo Statuto di Train S.p.A. prevede, all'art. 6, comma 3 che il capitale sociale deve appartenere almeno per il 51% delle azioni agli enti locali, pena lo scioglimento della società. Non sono state rinvenute norme statutarie che - nonostante la detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di più enti pubblici - attribuiscano un'influenza dominante al socio privato, né tanto meno si evince l'intervenuta stipula di patti parasociali ex art. 2314-bis c.c. che facciano venir meno la concreta possibilità, per i soci pubblici, di incidere sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività societaria.

La corretta qualificazione societaria, in termini di assoggettamento o meno al controllo pubblico, appare rilevante per le conseguenti implicazioni in merito allo statuto normativo applicabile (ad es., il numero degli amministratori ex artt. 11, commi 2 e 3 del TUSP; l'adozione di programmi di prevenzione del rischio di crisi aziendale, ex art. 6, comma 2; norme sulla crisi d'impresa, ex art. 14; le disposizioni in materia di gestione del personale ex art. 19, le regole sulla trasparenza ex art. 22 etc...) e agli obblighi di censimento delle società detenute indirettamente, dall'ente, tramite le società a controllo pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, comma 1 e art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP.

L'ente, invece, anche in sede di controdeduzioni ha ribadito che la società non è a controllo pubblico né sono presenti Patti Parasociali che ne indichino un controllo congiunto.

Il Collegio rileva che l'asserita mancanza di un controllo sulla società - in presenza di un capitale sociale prevalentemente pubblico (54,34%) - non appare coerente con la valutazione di strategicità della partecipazione stessa effettuata dall'ente. Quest'ultima,

infatti, sembra configurarsi quale mera attività d'investimento che - in quanto tale - non è in linea con le finalità del TUSP.

Ciò significa che l'esclusione di un tale controllo pubblico richiederebbe un'analitica motivazione in ordine alla stretta necessità di mantenere la partecipazione in oggetto in capo al comune di Poggibonsi. Non risulta di immediata percezione, infatti, come tale società - in assenza di un potere pubblico in grado di orientarne le scelte - possa operare in modo strumentale alle finalità istituzionali dell'ente.

3.7.2. In sede istruttoria è emerso che lo Statuto di Train S.p.A. non risulta adeguato, nei termini di cui all'art. 26, comma 1 del TUSP (entro il 31.12.2017), a quanto previsto dall'art. 17, comma 1 per le società a partecipazione mista pubblico-privata.

È stato infatti rilevato che, sebbene attualmente il capitale societario risulti di proprietà del socio privato per il 45,66%, la previsione statutaria di cui all'art. 5, comma 2, nel riservare ai soci pubblici una quota non inferiore al 51%, rende di fatto possibile una partecipazione del socio privato inferiore alla soglia minima del 30% prevista dal TUSP. L'ente ha attestato, in sede di contraddittorio, che procederà a segnalare alla Società l'esigenza di adeguare lo Statuto alle disposizioni del TUSP.

3.7.3. Sulla base delle attestazioni rese dal Comune nel Piano 2023 relativamente all'assenza di controllo pubblico sulla società Train S.p.A., il Collegio rileva che l'ente non ha dato contezza di aver ottemperato a quanto richiesto dall'art. 11 comma 16 del TUSP in relazione alle eventuali proposte fatte alla Società per introdurre misure analoghe a quelle previste dai commi da 6 a 10 - per le società in controllo pubblico - in relazione al contenimento dei costi dei compensi dell'Organo Amministrativo.

3.7.4 In sede istruttoria sono emerse, inoltre, alcune criticità ex art. 20, comma 2 del TUSP che rendono necessaria l'adozione di idonee misure di razionalizzazione.

In primo luogo, con riguardo al numero dei dipendenti e amministratori della società, ex art. 20, comma 2, lett. b), il Magistrato istruttore ha rilevato che alla data del 31.12.2022, del 31.12.2021 e del 31.12.2020, la società Train S.p.A. non risultava avere dipendenti, a fronte un numero di amministratori pari a tre.

Il Comune di Poggibonsi, nel Piano 2023 e precedenti, attesta altresì che per Train S.p.A. ricorre il fattore di criticità (necessità di aggregazione di società) di cui all'art. 20, comma 2 lett. g) del TUSP senza tuttavia fornire alcuna indicazione delle motivazioni di supporto a tale attestazione.

L'ente, invitato a fornire chiarimenti su tale aspetto, in sede di controdeduzioni ha attestato che le attività societarie vengono svolte dai dipendenti di Tiemme S.p.A., partecipata da Train S.p.A. e che, invece, l'indicazione fornita circa la necessità di aggregazione societaria è stata frutto di errore materiale.

Con riguardo alla mancata analisi dei costi di funzionamento della società volta a dimostrare l'assenza della criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), relativa all'esigenza di contenimento di tali costi, si rinvia a quanto già rappresentato (*cf.* par. 2.2.4) evidenziando, in particolare, l'aumento dei costi passati da 571 mila euro nel 2021 a 4,5 milioni nel 2022 (per accantonamento al fondo rischi, consulenze legali e spese assicurative). L'ente ha precisato, nella nota di contraddittorio, che tale incremento dei costi è correlato alle plusvalenze di 5,5 milioni di euro realizzate dalla vendita degli immobili di proprietà della società e dipeso dalla necessità di costituire un fondo rischi per 3,6 milioni di euro per le "potenziali controversie connesse" a tali operazioni.

3.8 TERRE DI SIENA LAB s.r.l.

Terre di Siena Lab s.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata direttamente dal Comune di Poggibonsi nella misura del 2,45% e per la restante parte dalla Provincia di Siena, dai Comuni senesi e dall'Unione Amiata Val D'Orcia.

La società svolge assistenza tecnico-amministrativa mediante la prestazione di servizi e la promozione di attività, la progettazione e attuazione di interventi, in particolare il SEAV (Servizio Europa Vasta) inerente alla progettazione e gestione di progetti da finanziare con risorse pubbliche, anche europee, o strumenti di fundraising (partenariato pubblico e privato, sponsorizzazioni, project financing, crowdfunding).

Terre di Siena Lab s.r.l. è stata costituita nel 2016 per effetto della scissione parziale proporzionale della società "Agenzia Provinciale per l'energia, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile s.r.l./APEA s.r.l." acquisendone parte del patrimonio (alcuni progetti in corso di svolgimento e sei dipendenti) e nel 2018 ha incorporato la società Val d'Orcia s.r.l. in liquidazione, anch'essa a capitale interamente pubblico e operante nel campo della valorizzazione del territorio, in particolare del Parco della Val d'Orcia. La fusione delle due società, aventi oggetto sociale complementare, ha consentito al nuovo soggetto di raggiungere il fatturato minimo richiesto dal TUSP per le società partecipate delle P.A. A seguito della fusione, tuttavia, il capitale di Terre di Siena Lab è stato eroso dalla perdita della incorporata, passando da 107.169,00 euro a 90.000,00 euro.

3.8.1 Il Comune di Poggibonsi ha disposto, nel Piano 2023 e nei precedenti, il mantenimento della partecipazione e ha ricondotto Terre di Siena Lab s.r.l. alla categoria delle "società in house" assoggettata al controllo analogo congiunto.

La scelta di mantenere la partecipazione è stata resa, tuttavia, dall'ente, con formule "dubitative" dal momento che la stessa è stata subordinata alla necessità di un costante monitoraggio delle condizioni economico-patrimoniali della società che potrebbero far venir meno il permanere delle condizioni di sostenibilità della partecipazione.

Oltre a questo, l'istruttoria e le indicazioni fornite dall'ente nel Piano 2023 non hanno evidenziato i benefici effettivamente derivanti, al Comune, da tale partecipazione in quanto non sono stati indicati i servizi svolti dalla società in regime di house providing, a favore dell'ente, a far data dalla sua costituzione né i vantaggi derivati, dalla partecipazione stessa, per la collettività di riferimento.

Il Piano esaminato, inoltre, non contiene informazioni di dettaglio sui contratti di servizio esistenti, sui rapporti finanziari intercorsi e sulla convenienza del ricorso ai servizi *in house providing* anziché al mercato concorrenziale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare il razionale impiego delle risorse pubbliche.

I dati inviati dall'ente al portale *Partecipazioni* evidenziano che nell'esercizio 2022 sono stati impegnati, nei confronti di Terre di Siena Lab s.r.l., 15.006,00 euro e che l'affidamento è stato disposto in via diretta nell'ambito di un contratto di servizio. Dall'analisi effettuata sul sito dell'ente, "Sezione amministrazione trasparente/bandi e contratti", tuttavia, non risultano servizi affidati a detta società nell'esercizio in questione. Anche i dati inviati al portale *Partecipazioni* negli esercizi 2021 e 2020 evidenziano la presenza sia di impegni di spesa per contratti di servizio in favore della società (pari a circa 8 mila euro annui) che per oneri diversi dall'affidamento dei servizi (nel 2021, per 60.000,00 euro).

L'ente, invitato a chiarire, in contraddittorio, quali bisogni di interesse generale risultino soddisfatti tramite l'attività svolta da Terre di Siena Lab nonché indicare, per il periodo 2020-2024, i servizi affidati alla società e i relativi importi nonché la ragione della mancata pubblicazione degli stessi nella sezione del sito dell'ente relativa ai bandi di

gara e ai contratti, ha rappresentato che la società è lo strumento operativo per gli enti soci per la gestione del servizio associato “*Servizio Europa Area Vasta*” (SEAV) avente l’obiettivo di intercettare risorse finanziarie per il territorio e aumentare la capacità degli enti di realizzare interventi di sviluppo comuni. La società è altresì il punto di riferimento per la gestione dei finanziamenti PNRR nel Gruppo di lavoro costituito a livello provinciale. Vengono altresì elencati i progetti “*più significativi che hanno visto Terre di Siena Lab impegnata a fianco del Comune nel 2022*” mediante elenchi di investimenti/ente erogante/importo e scadenza.

In relazione agli importi dei servizi affidati in house a Terre di Siena Lab e alle incoerenze riscontrate tra i dati comunicati al Portale Tesoro e quanto pubblicato sul sito dell’ente, il Comune di Poggibonsi si è limitato ad attestare di aver “*provveduto ad aggiornare la sezione amministrazione trasparente/bandi e contratti*” con i dati relativi agli impegni assunti.

3.8.2 L’istruttoria condotta sul Piano 2023 ha evidenziato il mancato censimento della partecipazione indiretta posseduta, dal comune di Poggibonsi - ai sensi del combinato disposto dell’art. 20, comma 1 e dell’art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP- tramite Terre di Siena Lab s.r.l.

La Sezione ribadisce, a tal proposito, quanto precedentemente osservato al punto n. 2.2.1, limitandosi qui a rilevare che la partecipazione di Terre di Siena Lab s.r.l. nella società Patto 2000 s.c.r.l., in considerazione del mancato censimento all’interno del Piano, non ha formato oggetto delle verifiche previste dal TUSP né delle valutazioni prodromiche alle decisioni relative al mantenimento o meno della stessa. L’ente, con la nota prot. n. 418/2025, attesta che la società Patto 2000 s.c.r.l. è in liquidazione e la partecipazione ivi detenuta da Terre di Siena Lab s.r.l. ha valore esiguo (pari allo 0,38%) manifestando il proposito di “*indicare le opportune direttive relative al mantenimento o meno della società*”.

3.8.3 Il Piano 2023 e quelli precedenti fanno emergere, per Terre di Siena Lab s.r.l., la criticità ex art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP dato che la società presenta un fatturato medio, nel triennio precedente, inferiore alla soglia di legge pari a 1 milione di euro (pari a 574.244,67 euro nel 2022, a 588.921,33 euro nel 2021 e a 601.599,00 euro nel 2020).

L’ente, in sede di controdeduzioni non ha fornito alcuna indicazione in merito.

La Sezione, osserva che gli esiti della ricognizione e la scelta del mantenimento delle partecipazioni, pur essendo rimessi all’esclusiva discrezionalità delle amministrazioni socie - in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità - devono essere espressamente motivati con riferimento alle ragioni sottese alla decisione assunta (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 15/SEZAUT/2021 e n. 29/SEZAUT/2019). Le scelte dell’ente, seppur connotate da ampia discrezionalità, devono essere razionali, logiche, conseguenti ad adeguata istruttoria e quindi motivate, tanto più quando riguardano partecipazioni di entità ridotta dal punto di vista economico ovvero, ancor più, in presenza di fattori di criticità ai sensi dell’art. 20, comma 2 del TUSP (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 6/2021/VSG, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazioni n. 13/2022/VSG, n. 68/2022/VSG e n. 69/2022/VSG).

La Sezione rileva che il mantenimento della partecipazione, in presenza del parametro di criticità di cui all’art. 20, comma 2 lett. d) del TUSP e delle altre criticità rilevate, avrebbe dovuto essere valutato e se del caso disposto con motivazione accurata e non, come nel Piano 2023, con formule di rinvio generico a future considerazioni e ad un costante monitoraggio sull’andamento economico-patrimoniale della società, senza

l'analisi dei fenomeni sottostanti e delle loro cause, né con la dovuta evidenza di eventuali conseguenze derivanti, sul bilancio dell'ente, dal rapporto di partecipazione esistente.

3.8.4. Con riguardo alla mancata indicazione, da parte dell'ente, della natura e delle ragioni giustificative dei contributi in conto esercizio percepiti dalla società Terre di Siena Lab s.r.l. negli esercizi 2020-2022 si rinvia a quanto già rappresentato al precedente punto 2.2.3 della presente deliberazione.

Il Comune di Poggibonsi, in sede di contraddittorio (nota *prot.* 418/2025) ha elencato i contributi in conto esercizio registrati nei bilanci societari 2020-2022 e i loro importi (Progetto GASPRINNO PLUS, Progetto ISOSPAM, Progetto MOSAICO/Ministero Ambiente) senza tuttavia indicarne la natura e le motivazioni giuridiche poste alla base della loro inclusione nella voce "A5) Altri ricavi e proventi".

Oltre a ciò, in sede istruttoria è emersa la necessità di chiarire con l'ente, in sede di contraddittorio, l'attestazione resa, nel Piano 2023 (campo "Note" della scheda MEF) circa il percorso di "crescita sostanziale e sostenibile nel tempo" dei risultati economici conseguiti da Terre di Siena Lab s.r.l. Tale valutazione pare infatti non tenere conto della circostanza che i risultati positivi di esercizio conseguiti dalla società nel periodo 2019-2022 (rispettivamente pari a 1.114,00, euro, 1.083,00 euro, 3.470,00 euro e 28.413,00 euro), risultano sostanzialmente scaturiti dai contributi in conto esercizio percepiti (pari rispettivamente a 169.624,00 euro nel 2020, 109.446,00 euro nel 2021 e 77.975,00 euro nel 2022) più che dai ricavi dell'attività caratteristica.

L'ente, in sede di controdeduzioni non ha fornito alcuna indicazione in merito.

3.8.5. Con riguardo alla mancata analisi dei costi di funzionamento della società volta a dimostrare l'assenza della criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), relativa all'esigenza di contenimento di tali costi, si rinvia a quanto già rappresentato al punto 2.2.4 della presente deliberazione.

3.8.6. In relazione agli obiettivi che l'ente socio avrebbe dovuto assegnare alla società a controllo pubblico per il contenimento delle spese di funzionamento, ex art. 19, comma 5 del TUSP, e ai conseguenti provvedimenti che la società avrebbe dovuto adottare negli esercizi di riferimento (2022 e precedenti) ex art. 19, comma 6, la Relazione finale del Magistrato istruttore ha rilevato l'inadempimento di tali obblighi, atteso che il comune di Poggibonsi ha attestato di non aver adottato alcun atto per l'assegnazione alla società di obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento. Né è stato possibile rinvenire, a seguito delle verifiche effettuate sul sito istituzionale della società, nella sezione "Società trasparente", eventuali atti che la società abbia adottato di propria iniziativa e volti al conseguimento di tali obiettivi.

Il Comune di Poggibonsi, in sede di contraddittorio (nota *prot.* 418/2025) non ha fornito alcuna indicazione aggiuntiva in merito alla mancata assegnazione degli obiettivi, limitandosi ad attestare l'esistenza di un Comitato per il controllo analogo congiunto, con poteri di indirizzo, di direttive e controllo sulla attività della Società, costituito secondo quanto previsto dai Patti Parasociali stipulati tra i soci il 23 dicembre 2021.

La Sezione evidenzia, al riguardo, che i provvedimenti ex art. 19, commi 5 e 6, del TUSP (atti di assegnazione degli obiettivi e provvedimenti di recepimento della società) avrebbero dovuto essere pubblicati sul sito istituzionale della società ex art. 19, comma 7 TUSP e che la mancata o incompleta pubblicazione di tali adempimenti è presidiata da un composito sistema sanzionatorio di cui agli artt. 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.

3.9 SIENA CASA S.p.A.

Siena Casa S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata direttamente da tutti i Comuni della Provincia di Siena che, riunitisi nella Conferenza "L.O.D.E. senese", l'hanno costituita per l'esercizio in forma associata delle funzioni di cui all'art. 4 della L.R.T. n. 78/1998 (edilizia residenziale pubblica). Il Comune di Poggibonsi detiene l'11% del capitale sociale.

La società ha per oggetto lo svolgimento delle funzioni di recupero, manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica in proprietà dei Comuni soci e del patrimonio loro attribuito, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni.

3.9.1 Il Comune di Poggibonsi, nell'ambito del Piano 2023, ha disposto il mantenimento della partecipazione ed ha ricondotto Siena Casa S.p.A. alla categoria delle "società in house", assoggettata al controllo analogo congiunto.

L'attività societaria è stata ricondotta dall'ente, nella scheda MEF, alla "Gestione del patrimonio comunale immobiliare" ed ascritta sia alla "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente" ex art. 4, comma 2, lett. d) del TUSP che, contemporaneamente, ad un "servizio di interesse generale" ex art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP.

La Sezione ritiene non corretta la qualificazione dell'attività societaria operata dall'ente socio in relazione all'art. 4, comma 2 lett. d) del TUSP. Ciò in quanto l'edilizia residenziale pubblica è diretta, più che a gestire il patrimonio immobiliare comunale, ad assicurare in concreto il soddisfacimento di un bisogno primario, garantendo un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi. Il Collegio richiama, a tal proposito, l'indirizzo costante della giurisprudenza costituzionale che riconduce il diritto all'abitazione "fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione" (cfr. ex plurimis Corte costituzionale, sentenze n. 44/2020, n. 106/2018, n. 168/2014, n. 209/2009 e n. 217/1988). Difatti, pur non essendo espressamente previsto dalla Carta costituzionale, tale diritto deve comunque ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili (cfr. ex plurimis Corte costituzionale, sentenze n. 44/2020, n. 161/2013 e n. 61/2011) e il suo oggetto (i.e., l'abitazione) deve considerarsi "bene di primaria importanza" (cfr. ex plurimis Corte costituzionale, sentenze n. 44/2020 e n. 166/2018).

L'attività sociale di Siena Casa S.p.A. attiene, quindi, alla fattispecie prevista dall'art. 4 comma 2 lett. a), relativa alla produzione di un "servizio di interesse generale", anziché a quella prevista dalla lettera d).

L'ente, chiamato a fornire chiarimenti al riguardo, in sede di controdeduzioni ha dichiarato che nella prossima ricognizione periodica delle partecipazioni procederà a qualificare l'attività societaria svolta da Siena Casa S.p.A. nell'ambito dei "servizi di interesse generale" di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP.

3.9.2. L'analisi istruttoria ha evidenziato che la società risulta inadempiente rispetto all'obbligo di invio a questa Sezione della delibera assembleare con la quale ha optato per il mantenimento del Consiglio di amministrazione in luogo di un Amministratore Unico, previsto dall'art. 11 comma 3 del TUSP. La nomina del Consiglio di amministrazione risulta avvenuta in data 27.9.2023, come da verbale di Assemblea straordinaria pubblicato sul sito societario. L'ente ha dichiarato, a tal proposito, di aver sollecitato la società ai fini dell'invio della documentazione, come previsto dall'art. 11 comma 3 del TUSP.

3.9.3 La relazione del Magistrato istruttore - atteso che il comune di Poggibonsi ha attestato, nel Piano 2023, di non aver adottato alcun atto per l'assegnazione alla società di obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento - ha rilevato l'inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 19, comma 5 del TUSP e la mancanza dei conseguenti provvedimenti che la società avrebbe dovuto adottare negli esercizi di riferimento (2022 e precedenti) ex art. 19, comma 6. A seguito delle verifiche effettuate sul sito internet della società, sezione "*Società trasparente*", non sono stati rinvenuti peraltro, neanche eventuali atti che la società abbia adottato di propria iniziativa e volti al conseguimento di tali obiettivi.

Il Comune di Poggibonsi, in sede di contraddittorio (nota prot. 418/2025) ha dichiarato diversamente da quanto indicato nel Piano 2023 - che le disposizioni soprarichiamate sono state rispettate e che gli atti di assegnazione degli obiettivi di contenimento dei costi risultano pubblicati sul sito societario ("*Sezione Società trasparente, Disposizioni generali, Atti generali, documenti di programmazione*"). La verifica a tal fine condotta ha evidenziato tuttavia che, nella sezione del sito societario indicata dall'ente, sono pubblicati unicamente gli indirizzi impartiti dal Comitato di Coordinamento per il Controllo Analogico in data 19.3.2023 e non quelli relativi agli esercizi indicati nella relazione del Magistrato istruttore (2020-2022).

Si evidenzia, al riguardo, che i provvedimenti ex art. 19, commi 5 e 6, del TUSP (atti di assegnazione degli obiettivi e provvedimenti di recepimento della società) avrebbero dovuto essere pubblicati sul sito istituzionale della società ex art. 19, comma 7 del TUSP e che la mancata o incompleta pubblicazione di tali adempimenti è presidiata da un composito sistema sanzionatorio di cui agli artt. 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.

3.9.4. Con riguardo alla mancata indicazione, da parte dell'ente, della natura e delle ragioni giustificative dei contributi in conto esercizio percepiti dalla società Siena Casa S.p.A. negli esercizi 2020-2022 si rinvia a quanto già rappresentato al precedente punto 2.2.3 della presente deliberazione.

La Relazione del Magistrato istruttore ha rilevato, a tal proposito, che la necessità di indicare le ragioni giustificative dei contributi ricevuti è resa più evidente dalla circostanza che i risultati economici conseguiti da Siena Casa S.p.A. evidenziano un utile di esercizio esiguo e decrescente nel tempo (9.073,00 euro nel 2022, 122.150,00 euro nel 2021 e 216.293,00 nel 2020). È evidente, a tal riguardo, che l'utile deriva, sostanzialmente, dai contributi in conto esercizio percepiti (pari rispettivamente a 1.421.650,00 euro, 442.835,00 euro e 330.733,00 euro) più che dai ricavi dell'attività caratteristica.

Nella nota di risposta al contraddittorio l'ente ha fornito l'elenco dei contributi in conto esercizio degli esercizi 2020-2022 percepiti dalla società in questione ed ha attestato che sono stati erogati dalla Regione Toscana per la realizzazione e la manutenzione degli alloggi.

Considerata l'entità dei contributi in conto esercizio rappresentata dall'ente in sede di controdeduzioni - confermata dalla verifica dei bilanci societari - nonché l'ammontare totale del fatturato e di quello medio nel triennio precedente, si ritiene comunque che le omissioni rilevate, non comportino l'emersione del fattore di criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP.

3.9.5. Con riguardo alla mancata analisi dei costi di funzionamento della società volta a dimostrare l'assenza della criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), relativa all'esigenza di contenimento di tali costi, la relazione del Magistrato istruttore ha evidenziato l'incremento dei costi complessivi, rilevato dall'esame dei bilanci societari, nel triennio

2020-2022, con particolare riferimento ai costi per servizi (passati da 2,7 milioni di euro nel 2021 a 3,8 milioni di euro nel 2022) e al costo del personale (passato da 1,1 milioni di euro nel 2021 a 1,2 milioni di euro nel 2022). In relazione a tale aumento il Comune, in sede di controdeduzioni, ha rappresentato che lo stesso deriva da un aumento delle attività svolte dalla società (incremento del valore di produzione di 4,3 milioni nel periodo considerato) nonché dall'aumento dei prezzi causati dagli effetti della guerra in Ucraina. Non ha fornito tuttavia l'analisi dei costi e la valutazione degli stessi effettuata in relazione alla possibile esigenza di contenimento di specifiche voci di spesa. Il Collegio rinvia, a tal riguardo, a quanto già rappresentato al precedente punto 2.2.4 della presente deliberazione

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana,

- rileva, nei limiti di cui in parte motiva, le criticità emerse dall'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 dal Comune di Poggibonsi di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 28 dicembre 2023;
- richiama l'Ente ad assumere le iniziative necessarie per il loro superamento;
- si riserva ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei successivi provvedimenti di ricognizione ordinaria.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Consiglio Comunale e all'organo di revisione del Comune di Poggibonsi.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, da parte del Comune, sul proprio sito istituzionale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2025.

Il Relatore
Rosaria Di Blasi
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria l'11 febbraio 2025.
Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)